

[www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it)

# *Principi Contabili Internazionali*

Mini Guida



**pwc**

---

# ***PwC Ahead***

L'inaspirarsi della pressione competitiva in un contesto di elevata volatilità e il susseguirsi di modifiche normative e regolamentari nei mercati rilevanti richiedono sempre di più alle aziende la capacità di interpretarle e possibilmente anticiparne gli eventuali effetti sulla loro operatività.

PwC Ahead nasce per supportare le aziende in questo compito ambizioso fornendo - laddove possibile - strumenti e occasioni di aggiornamento e confronto quali pubblicazioni, report, survey ed eventi.

Le iniziative, a seconda dei temi, si rivolgono sia alle figure apicali in azienda, alle quali offrono una visione strategica dei temi, sia alle figure di linea più direttamente coinvolte nella gestione operativa delle sfide che l'azienda si trova ad affrontare.

In particolare, la collana PwC Focus approfondisce i più importanti temi di attualità con pubblicazioni e contributi video.

Tra i titoli già pubblicati:

## **Accounting Standards**

### **Pubblicazioni**

#### ***Principi Contabili Internazionali***

IFRS 3: Business combinations;

IFRS 10: Bilancio consolidato e nuova definizione di controllo;

IFRS 11: Nuove regole per le joint ventures;

IFRS 12: Nuova informativa per collegate e joint ventures;

IFRS 13: Fair value measurement;

### **Video**

Business Combinations under Common Control

Income Tax

Intangibili e avviamento 1: attualità e prospettive

Intangibili e avviamento 2: informativa societaria e qualità dell'informazione

## **Financial Services**

La gestione strategica delle sofferenze bancarie

Up to the task - Verso un nuovo modello operativo per l'area Finance

## **Settore Pubblico**

Nuovi sistemi contabili dei Comuni

La presente pubblicazione ha l'obiettivo di offrire ai lettori una panoramica preliminare e non esaustiva sulla materia in oggetto.

Per maggiori informazioni o richiedere altre pubblicazioni contattare [marketing.communication@it.pwc.com](mailto:marketing.communication@it.pwc.com)

---

# ***Principi Contabili Internazionali***

## **Mini Guida**

Questa mini guida fornisce una sintetica illustrazione dei criteri di valutazione e di contabilizzazione richiesti dai principi contabili internazionali emessi dallo IASB; tuttavia non indica la maggior parte delle informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono raggruppate in 6 sezioni:

- Politiche contabili e regole generali per la redazione del bilancio
- Conto economico e note al bilancio
- Situazione patrimoniale- finanziaria e note al bilancio
- Bilancio consolidato e bilancio separato
- Altre informazioni
- Disposizioni per settori specifici

Ulteriori e più dettagliate informazioni su tali argomenti sono disponibili in altri documenti pubblicati da PwC. L'elenco completo delle pubblicazioni PwC in materia di IFRS è rintracciabile sul sito [www.pwc.com/it](http://www.pwc.com/it).

## Indice

<b>Politiche contabili e regole generali</b>	<b>1</b>
1 Applicabilità degli IFRS (International Financial Reporting Standards)	1
2 Prima adozione dei principi contabili internazionali – IFRS 1	1
3 Presentazione del bilancio – IAS 1	2
4 Politiche contabili, stime ed errori - IAS 8	6
5 Strumenti finanziari – IFRS 9, IFRS 7, IAS 39, IAS 32, IFRIC 19	8
6 Operazioni in valuta estera – IAS 21, IAS 29	15
7 Contratti assicurativi – IFRS 4	16
<b>Conto economico e note al bilancio</b>	<b>18</b>
8 Ricavi – IAS 18, IAS 11, IAS 20	18
9 Informazioni settoriali – IFRS 8	20
10 Benefici ai dipendenti – IAS 19	21
11 Pagamenti basati su azioni – IFRS 2	23
12 Imposte sul reddito – IAS 12	23
13 Utile per azione – IAS 33	25
<b>Situazione patrimoniale - finanziaria e note al bilancio</b>	<b>26</b>
14 Immobilizzazioni immateriali – IAS 38	26
15 Immobilizzazioni materiali (immobili, impianti e macchinari) – IAS 16	27
16 Investimenti in immobili – IAS 40	29
17 Perdita di valore delle attività – IAS 36	30
18 Lease – IAS 17	31
19 Rimanenze – IAS 2	32
20 Fondi e passività potenziali – IAS 37	32
21 Eventi successivi e impegni finanziari – IAS 10	35
22 Patrimonio netto	35
<b>Bilancio consolidato e bilancio separato</b>	<b>37</b>
23 Bilancio consolidato e individuale – IAS 27	37
23A Bilancio consolidato - IFRS 10	38
24 Business combinations – IFRS 3	40
25 Cessioni di controllate, di rami aziendali o di attività non correnti – IFRS 5	42
26 Metodo del patrimonio netto – IAS 28	43
27 Partecipazioni in Joint ventures – IAS 31	44
27A Contratti di compartecipazione - IFRS 11	45
28 Note al bilancio relative alle partecipazioni - IFRS 12	48

---

## ***Indice***

<b>Altre informazioni</b>	<b>50</b>
29 Entità correlate – IAS 24	50
30 Bilanci intermedi – IAS 34	51
31 Servizi in concessione – SIC 29 e IFRIC 12	51
32 Valutazioni con il metodo del fair value	53
<b>Disposizioni per settori specifici</b>	<b>55</b>
33 Agricoltura – IAS 41	55
34 Fondi pensione – IAS 26	55
35 Attività estrattive – IFRS 6, IFRIC 20	56
<b><i>Indice per principio e interpretazione</i></b>	<b>57</b>

## **Politiche contabili e regole generali**

### **1 Applicabilità degli IFRS (International Financial Reporting Standards)**

Il termine “IFRS” contenuto in questa guida comprende gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), le relative interpretazioni IFRIC Interpretations e SIC Interpretations.

Lo IAS 1 stabilisce che un’informativa di bilancio completa deve comprendere:

- un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;
- un prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio;
- un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
- un rendiconto finanziario dell’esercizio;
- note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; e
- un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando effettua riclassifica di voci.

Le assunzioni contabili e i postulati sottostanti la redazione del bilancio sono contenuti nel Framework, emesso a settembre 2010.

I principi contabili internazionali stabiliscono che è quanto mai opportuno che il bilancio di un’entità presenti informazioni selezionate sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari al fine di poter essere di utilità per una vasta gamma di utilizzatori.

### **2 Prima adozione dei principi contabili internazionali - IFRS 1**

Un’entità che decida di abbandonare i principi contabili locali ed adottare gli IFRS per la redazione del bilancio deve applicare le disposizioni contenute nell’IFRS 1.

La prima adozione dei principi contabili internazionali richiede l’applicazione retroattiva della totalità dei principi IFRS in vigore alla data di riferimento del primo bilancio IFRS. Tuttavia sono previste alcune esenzioni opzionali ed alcune eccezioni obbligatorie al principio di applicazione retroattiva degli IFRS.

L’IFRS 1 concede la facoltà di non utilizzare il principio della retroattività in questi casi:

- business combinations,
- rideterminazione del valore di iscrizione delle attività immateriali, materiali e degli investimenti immobiliari (sostituto del costo),
- benefici ai dipendenti,

- differenze cumulative di conversione,
- strumenti finanziari composti,
- attività e passività di controllate, collegate e joint ventures,
- designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati,
- operazioni con pagamento basato su azioni,
- iscrizione iniziale a fair value di attività e passività finanziarie,
- contratti assicurativi,
- passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari,
- contratti per servizi in concessione,
- leases,
- oneri finanziari,
- partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures,
- cessioni di attività da clienti,
- estinzione di passività finanziarie tramite strumenti di patrimonio netto,
- iperinflazione,
- contratti di compartecipazione,
- costi di asportazione del materiale superficiale nelle miniere a cielo aperto.

L'IFRS 1 inoltre vieta l'approccio retrospettivo nell'uso dei principi contabili internazionali con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, nella determinazione delle stime e con riferimento alle quote dei soci di minoranza.

Anche i dati comparativi devono essere presentati e conformi a tutti i principi contabili internazionali ed alle relative interpretazioni in vigore alla data del primo bilancio IFRS. Quasi tutte le rettifiche derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti del primo esercizio in cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS.

### 3 Presentazione del bilancio – IAS 1

L'obiettivo del bilancio è di fornire informazioni ai lettori che siano utili per poter prendere decisioni economiche. La finalità dello IAS 1 "Presentazione del bilancio" è di assicurare la comparabilità delle informazioni presentate sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità.

Il bilancio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica e nel presupposto della continuità aziendale valutata con riferimento al futuro prevedibile (normalmente per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio).

Non è previsto uno schema standard per i prospetti di bilancio anche se lo IAS 1 richiede un contenuto minimo di voci. E' richiesta l'indicazione dei dati comparativi relativi all'esercizio precedente, a meno che alcuni specifici principi contabili non prevedano trattamenti differenti.

### Situazione patrimoniale-finanziaria

La situazione patrimoniale-finanziaria presenta la posizione finanziaria dell'entità ad una data specifica. Essa espone l'insieme delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo IAS 1 dispone che, come minimo, siano presentati separatamente i seguenti elementi:

- *Attività* - Attività materiali (immobili, impianti, macchinari), investimenti in immobili, attività immateriali, attività finanziarie, partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, attività biologiche, attività per imposte anticipate, crediti tributari, rimanenze, crediti commerciali e altri crediti, disponibilità liquide.
- *Patrimonio netto* - Capitale emesso e riserve attribuibili agli azionisti/soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza (soci di minoranza).
- *Passività* - Passività per imposte differite, debiti tributari, passività finanziarie, fondi per rischi e oneri, debiti commerciali e altri debiti.
- *Attività e passività detenuti per la vendita* - totale delle attività classificate come possedute per la vendita; attività e passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5.

Le attività e le passività devono essere presentate separatamente nella situazione patrimoniale-finanziaria e distinte tra voci correnti e non correnti, a meno che l'esposizione in ordine di liquidità fornisca informazioni più attendibili e più rilevanti.

### Conto economico complessivo

Il conto economico complessivo presenta i risultati ottenuti dall'entità durante un determinato periodo di tempo. Poiché gli effetti derivanti dalle varie attività, dalle operazioni e dagli eventi posti in essere dall'entità differiscono per frequenza, potenzialità e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro.

L'approccio di presentare un unico prospetto di conto economico complessivo consente di comprendere in un unico schema tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio, inclusi gli "altri componenti del conto economico complessivo" classificati per natura. Con l'approccio del "doppio prospetto" tutti i componenti dell'utile (perdita) d'esercizio sono presentati nello schema del conto economico separato e i costi e ricavi che non sono confluiti alla determinazione dell'utile/perdita di esercizio, ma si sono accumulati in apposite riserve del patrimonio netto, sono esposte separatamente nel prospetto delle "altre componenti di conto economico complessivo".

E' a discrezione degli amministratori la scelta della struttura del conto economico (ad esempio, il grado di dettaglio delle sub-classificazioni e, ad eccezione di alcune informazioni minime, quali informazioni presentare nel prospetto o nelle note).

### Voci obbligatorie del prospetto di conto economico

Come minimo lo IAS 1 richiede la presentazione dei seguenti elementi costitutivi del conto economico complessivo:



- ricavi,
- oneri finanziari,
- quota dell'utile o perdita di collegate e joint ventures contabilizzata con il metodo del patrimonio netto,
- oneri tributari,
- un unico importo comprendente la plusv-minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, rilevata sulle attività operative cessate, oppure derivanti dalla valutazione al fair value al netto dei costi di vendita delle attività classificate ai sensi dell'IFRS 5,
- utile/perdita dell'esercizio,
- ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura,
- quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e
- totale conto economico complessivo.

Lo IAS 1 dispone che si devono indicare le imposte sul reddito di ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione. Una "rettifica da riclassificazione" è l'importo riclassificato nel prospetto dell'utile/(perdita) di esercizio che era stato rilevato precedentemente tra gli "OCI" e che si è accumulata in un'apposita riserva del patrimonio netto. Il principio specifica che si possono presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note.

L'utile o la perdita dell'esercizio ed il risultato del conto economico complessivo devono essere suddivisi tra l'ammontare attribuibile alle partecipazioni di minoranza e quello attribuibile agli azionisti/soci della controllante. Possono essere aggiunte voci e sotto-classificazioni se utili per la comprensione dei risultati aziendali.

Lo IAS 1 consente la presentazione dei costi classificati o per natura o in base al criterio funzionale (per destinazione).

### *Voci significative*

Lo IAS 1 dispone che quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, un'entità deve indicarne distintamente la natura e l'importo; le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:

- (a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;
- (b) ristrutturazioni delle attività di un'entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
- (c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
- (d) cessioni di investimenti partecipativi;
- (e) attività operative cessate;
- (f) definizione di contenziosi; e
- (g) altri storni di accantonamenti.

### Altre componenti del conto economico complessivo

Ogni componente del conto economico complessivo deve essere presentata nel prospetto al lordo, oppure al netto delle imposte; l'ammontare complessivo del carico fiscale sui componenti deve essere evidenziato separatamente. Nell'amendment del giugno 2011 il Board ha specificato che lo schema di conto economico deve indicare separatamente le voci che saranno successivamente riclassificate al "profitti e perdite" da quelle che, invece, rimarranno iscritte tra le voci di patrimonio netto.

### Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Lo IAS 1 dispone che nella redazione del prospetto delle variazioni di patrimonio netto siano indicati, come minimo:

- il totale del conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8;
- gli ammontari delle operazioni con i soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non hanno comportato una perdita o un'acquisizione del controllo;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le variazioni.

### Prospetto del rendiconto finanziario – IAS 7

Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari generati e assorbiti dall'entità per tipo di attività (operativa, di investimento e finanziaria) durante un determinato periodo di tempo. Fornisce agli utilizzatori elementi utili per valutare la capacità dell'entità di generare e utilizzare risorse finanziarie.

Le "attività di investimento" sono rappresentate dall'acquisizione e dalla cessione di attività non correnti (incluse le aggregazioni aziendali) e da investimenti che non rappresentino disponibilità liquide.

Le "attività di finanziamento" sono rappresentate dalle variazioni degli strumenti di patrimonio netto e dei debiti finanziari.

Le "attività operative" rappresentano le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o di finanziamento.

Le entità possono presentare i flussi finanziari generati dall'attività operativa utilizzando il metodo diretto (flussi lordi in entrata e in uscita, suddivisi in base al criterio funzionale) o il metodo indiretto (rettificare l'utile o perdita netta dell'esercizio per tener conto di transazioni non operative e non finanziarie e per tenere conto delle variazioni del capitale circolante). Le transazioni non finanziarie comprendono per esempio le svalutazioni per

perdita di valore e i relativi ripristini di valore, gli ammortamenti, gli utili e perdite da valutazione al fair value, gli accantonamenti a fondi rischi.

Lo IAS 7 stabilisce inoltre che deve essere fornita separata indicazione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento (cioè i flussi lordi in entrata e in uscita). Deve anche essere fornita una separata indicazione dei movimenti di liquidità fornendo i dettagli relativi a significative transazioni non finanziarie (ad esempio l'emissione di azioni per l'acquisizione di una controllata).

### Note al bilancio

Le note fanno parte integrante del bilancio. I dati presentati nella situazione patrimoniale-finanziaria, nel conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario devono, per quanto possibile, riportare il riferimento alla relativa nota. Le note al bilancio forniscono informazioni aggiuntive in merito agli ammontari presentati nei prospetti.

Lo IAS 1 richiede, come minimo, la presentazione nelle note delle seguenti informazioni: una dichiarazione di conformità agli IFRS, le politiche contabili adottate, i criteri di valutazione e le assunzioni adottati nelle principali stime contabili e nell'ambito della valutazione e rappresentazione di voci che richiedano un elevato grado di giudizio da parte degli amministratori. Si devono inoltre fornire informazioni sulle eventuali variazioni delle politiche contabili, sugli eventuali errori significativi di esercizi precedenti e sulle eventuali variazioni delle stime contabili.

### Conformità agli IFRS

L'entità deve riportare un'esplicita e incondizionata dichiarazione di conformità agli IFRS. Tale indicazione deve essere data unicamente se il bilancio è conforme a tutti i requisiti e a tutte le disposizioni contenute negli IFRS in vigore alla data di bilancio.

## 4 Politiche contabili, stime ed errori – IAS 8

Lo IAS 8 disciplina i criteri per selezionare e cambiare le politiche contabili, correggere gli errori significativi e modificare le stime contabili.

In assenza di un principio o di un'interpretazione che si applichi specificatamente ad un'operazione, a un evento oppure in altre circostanze, lo IAS 8 dispone che la direzione aziendale faccia uso del suo giudizio per sviluppare una politica contabile al fine di fornire informazioni rilevanti ed attendibili. Nell'esercitare questo giudizio la direzione aziendale deve fare riferimento alle disposizioni e alle guide applicative di altri IFRS che trattano casi simili o correlati. In caso non si identifichi una appropriata politica contabile la direzione aziendale deve fare riferimento alle definizioni, ai criteri di rilevazione e alle regole generali contenute nel framework.

La direzione aziendale può, in ogni caso fare riferimento alle disposizioni emanate da altri

organismi preposti alla statuizione dei principi contabili, purchè le regole non siano in contrasto con il framework.

Le politiche contabili devono essere applicate con uniformità nel corso del tempo.

Applicare retroattivamente un principio contabile significa rettificare il saldo di apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente, come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato.

### Variazioni delle politiche contabili

Le variazioni delle politiche contabili dovute all'adozione di un nuovo principio contabile devono essere contabilizzate in conformità alle disposizioni transitorie contenute nel principio stesso. Se non esistono disposizioni transitorie specifiche, un cambiamento in una politica contabile (volontaria o obbligatoria) è contabilizzata retroattivamente, a meno che ciò sia impraticabile.

Un'applicazione anticipata di un principio contabile internazionale o di una interpretazione non costituisce una variazione di politica contabile.

### Emissione di nuovi principi IFRS o revisione di principi esistenti

I principi contabili internazionali sono generalmente pubblicati in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore. Nel periodo transitorio l'entità deve riportare in bilancio il fatto che è stato emesso un nuovo principio che non è ancora in vigore, unitamente ad informazioni note o ragionevolmente stimabili relative al possibile impatto che l'applicazione del nuovo principio avrà sul bilancio nel periodo di adozione iniziale.

### Principali stime contabili e formulazione di giudizi

Gli amministratori devono riportare nelle note:

- i presupposti fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che possono causare rettifiche materiali ai valori contabili della attività e passività entro l'esercizio successivo;
- l'importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevati nell'esercizio come distribuzione ai possessori di capitale proprio.

### Cambiamenti di stime contabili

I cambiamenti delle stime contabili devono essere rilevati prospetticamente includendo i relativi effetti nel conto economico dell'esercizio che ne è influenzato (l'esercizio in cui si verifica il cambiamento e gli esercizi successivi).

### Errori significativi di esercizi precedenti

Gli errori possono derivare da errori matematici, da sviste o dall'interpretazione distorta delle informazioni disponibili.

Gli errori significativi di esercizi precedenti devono essere rettificati retroattivamente (cioè rettificando i saldi di apertura degli utili non distribuiti e i relativi dati comparativi) a meno che sia impossibile determinare gli effetti specifici sull'esercizio oppure l'effetto cumulativo dell'errore. In tal caso gli amministratori devono correggere gli errori prospetticamente a partire dalla data in cui ciò diventa possibile.

L'entità deve dare informazione nelle note dell'errore in bilancio e dell'effetto della sua correzione.

## **5 Strumenti finanziari – IFRS 9, IFRS 7, IAS 39, IAS 32, IFRIC 19**

Gli strumenti finanziari ricadono nell'ambito di applicazione dei seguenti principi:

IAS 32, "Financial instruments: Presentations", che contiene le disposizioni per la loro presentazione in bilancio;

IAS 39 "Financial instruments: recognition and measurements" che contiene le disposizioni per il riconoscimento e la valutazione;

IFRS 7, "Financial instruments: Disclosures", che tratta di note al bilancio.

IFRS 9 "Financial Instruments" che rappresenta un primo step compiuto dallo IASB nel processo di cambiamento e aggiornamento delle regole sugli strumenti finanziari.

Questo insieme di principi stabilisce le disposizioni per tutti gli aspetti contabili degli strumenti finanziari, inclusa la distinzione delle passività dalle poste del patrimonio netto, la compensazione delle voci, la eliminazione contabile di attività e passività finanziarie, la valutazione degli strumenti finanziari, la contabilizzazione delle operazioni di copertura e le note al bilancio.

Gli standard contengono i principi contabili per la maggior parte degli strumenti finanziari, compresi i crediti commerciali, i debiti commerciali, gli investimenti in azioni o titoli obbligazionari, i prestiti, i finanziamenti e i derivati. Le disposizioni si applicano anche ad alcuni contratti di acquisto/vendita di attività non finanziarie (per alcune commodities) che possono essere estinte in compensazione tra loro oppure con scambio di strumenti finanziari.

*Nel Novembre 2009 lo IASB ha completato la prima parte del progetto in tre fasi che sostituirà lo IAS 39, pubblicando l'IFRS 9 "Financial Instruments"; nell'ottobre del 2010 lo IASB ha inoltre pubblicato alcune integrazioni relative alla classificazione e misurazione delle passività finanziarie. Nel novembre 2011 lo IASB ha proposto alcune modifiche all'IFRS 9 relative alle classificazioni e misurazioni delle attività finanziarie. In dicembre 2011 il Board ha deciso di rimandare la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2015. Il principio non è stato ancora omologato dall'Unione Europea. L'IFRS 9 sostituisce le diverse classificazioni e metodologie di valutazione attualmente contenute nello IAS 39 con un unico modello che ha solo 2 categorie di classificazione: amortised cost*

e fair value. Secondo le nuove disposizioni proposte, un'attività finanziaria è valutata ad amortised cost se soddisfa due criteri:

- se è detenuta secondo un modello di business in cui l'obiettivo è l'incasso dei flussi contrattuali, e
- se i termini contrattuali prevedono flussi che maturano a date specifiche per capitale e interessi.

Tutte le attività che non rispettano i requisiti descritti al paragrafo precedente sono misurati a fair value.

L'IFRS 9 rimuove inoltre l'obbligo di separare i derivati incorporati in attività finanziarie: nel caso di contratti composti, gli stessi devono essere classificati nel loro insieme qualora il contratto ospite sia un'attività finanziaria.

Con riferimento alla "fair value option" nelle disposizioni attualmente contenute nello IAS 39 la scelta è possibile solo in tre casi specifici: L'IFRS 9 mantiene la possibilità di fare ricorso alla Fair value Option, tuttavia la ridimensiona prevedendola solo quando il management ritiene che tale misurazione sia più adatta allo specifico strumento perché in grado di eliminare o ridurre significativamente problemi di incoerenza nella misurazione.

L'IFRS 9, inoltre, proibisce la riclassifica di uno strumento da una categoria all'altra: sono previste alcune limitate eccezioni quando il modello di business viene modificato dall'entità.

Con riferimento agli strumenti di capitale l'IFRS 9 dispone che tutti gli strumenti rappresentativi di capitale siano valutati a fair value, compresi anche i derivati su tali strumenti, in quanto si ritiene non sussistano per essi flussi finanziari contrattualmente previsti. Tuttavia per i titoli acquistati per ragioni strategiche e quindi non finalizzati all'ottenimento di un profitto (si pensi ad esempio alle partecipazioni strategiche non di controllo o di collegamento) l'IFRS 9 consente di ricorrere ad un trattamento alternativo al modello del fair value con contropartita il conto economico che consiste nel valutare a fair value tali strumenti ma di imputare le relative variazioni di valore tra gli altri componenti di conto economico (OCI), accumulati nel patrimonio netto. Tale opzione deve essere esercitata al momento della rilevazione iniziale ed è irrevocabile.

## Natura e caratteristiche degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari comprendono un insieme di attività e passività, come ad esempio i crediti commerciali, i debiti commerciali, gli investimenti in azioni o titoli obbligazionari, i prestiti, i finanziamenti, gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto e i derivati. Essi sono valutati ai sensi dello IAS 39 e devono essere illustrati nelle note al bilancio ai sensi dell'IFRS 7.

Una attività finanziaria è rappresentata dalle disponibilità liquide, dai diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; dai diritti contrattuali a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; oppure un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità e che potrebbe essere sia un derivato sia un non derivato.

Una passività finanziaria è un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide

o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità.

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.

Un derivato è uno strumento finanziario o un contratto il cui valore varia come conseguenza della variazione di un determinato sottostante tasso o indice, ed è regolato a una data futura.

### Derivati incorporati

Un derivato incorporato è un componente di uno strumento finanziario composto che comprende anche un contratto ospitante non derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento composto variano in modo simile a quelli di uno strumento derivato semplice. I derivati incorporati non strettamente collegati al contratto ospitante devono essere separati da questo e contabilizzati come strumenti derivati semplici.

### Classificazione degli strumenti finanziari

Lo IAS 39 stabilisce i criteri di classificazione degli strumenti finanziari, la successiva misurazione e la loro valutazione ai fini della presentazione in bilancio.

Secondo la contabilizzazione degli strumenti finanziari, fino a quando non entrerà in vigore l'IFRS 9, esistono quattro categorie di attività finanziarie: a fair value in contropartita al conto economico, attività detenute fino alla scadenza, crediti e prestiti, attività disponibili per la vendita (vedi paragrafi successivi).

I fattori da considerare per la classificazione iniziale delle attività finanziarie sono:

- i flussi di cassa che derivano dallo strumento sono fissi o determinabili?
- lo strumento possiede una data di scadenza?
- le attività sono acquisite o possedute principalmente al fine di venderle a breve?
- la direzione intende detenere attività fino alla scadenza?
- lo strumento è un derivato, oppure è un contratto che contiene un derivato?
- lo strumento è quotato in un mercato attivo?
- la direzione ha designato lo strumento in una particolare categoria nella classificazione iniziale?

Le riclassifiche da una categoria all'altra delle attività finanziarie è consentita in specifiche circostanze. In tali casi sono richieste alcune dettagliate note di bilancio.

### Passività finanziarie e patrimonio netto

La classificazione di uno strumento finanziario da parte di un emittente tra le passività o tra le poste del patrimonio netto può avere impatti significativi sugli indici di bilancio e sugli

eventuali covenants. Lo IAS 32 contiene alcune disposizioni che consentono una adeguata classificazione.

La criticità di una passività è che, considerando i termini dello strumento, all'emittente è o può essere richiesto di consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie al portatore dello strumento: l'emittente pertanto non può esimersi dall'onorare questa obbligazione. Per esempio, un titolo che obblighi l'emittente a pagare interessi e a restituire il capitale è una passività finanziaria.

Uno strumento è classificato nel patrimonio netto quando rappresenta un interesse residuale nelle attività dell'emittente dopo che siano state dedotte le sue passività; oppure, in altre parole, quando l'emittente non ha un'obbligazione a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie.

In ogni caso lo IAS 39 stabilisce che i seguenti strumenti finanziari sono classificati come strumenti di patrimonio (quando presentano alcune caratteristiche individuate specificamente dallo IAS 32):

- strumenti finanziari con opzione a vendere (per esempio alcune azioni di cooperative in cui i possessori di quote di partecipazione hanno il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide);
- strumenti o parti di strumenti che impongono all'entità un'obbligazione a consegnare ad un'altra entità una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione.

La classificazione degli strumenti finanziari come passività o come elementi del patrimonio netto è basata sulla base del principio della prevalenza della sostanza economica contenuta nell'accordo contrattuale piuttosto che sulla sua forma legale. Questo significa, per esempio, che alcune azioni redimibili, che nella sostanza sono simili ai titoli obbligazionari, sono classificate come passività finanziarie anche se sono denominate "azioni o quote" e anche se giuridicamente si tratti di azioni dell'emittente.

## Valutazione degli strumenti finanziari

Tutte le attività e le passività finanziarie devono essere contabilizzate inizialmente al fair value, che è pari al corrispettivo pagato inclusi i costi dell'operazione (quali onorari di consulenti e commissioni di agenti, dazi, bolli e pagamenti imposti da organi di controllo).

La classificazione delle attività finanziarie ne determina la valutazione successiva, che è la seguente:

- Attività finanziarie a fair value con contropartita a conto economico: devono essere contabilizzate in base al fair value e gli utili e le perdite imputati al conto economico.
- Investimenti detenuti fino alla scadenza: devono essere contabilizzati in base al criterio dell'amortized cost;
- Prestiti attivi e altri crediti finanziari: devono essere contabilizzati in base al criterio dell'amortized cost;
- Attività finanziarie disponibili per la vendita: devono essere contabilizzate in base al



fair value, e gli utili e le perdite derivanti da variazione di misurazioni imputati a conto economico complessivo e accumulati nel patrimonio netto.

Con riferimento alle passività finanziarie lo IAS 39 stabilisce che esse possano essere valutate: passività a fair value con contropartita conto economico (ad esempio i derivati) oppure passività ad amortised cost.

### Eliminazione dal bilancio

Un'entità che detiene attività finanziarie può soddisfare i suoi fabbisogni finanziari utilizzando tali attività come garanzia dei prestiti ottenuti oppure può cedere tali attività per incassare anticipatamente i flussi finanziari ad esse correlati. Le disposizioni contenute nello IAS 39 per l'eliminazione contabile delle attività finanziarie consentono di distinguere i casi di cessione di attività finanziarie (e conseguentemente l'obbligo di effettuare l'eliminazione contabile) dai casi di ottenimento di finanziamenti aventi come garanzia accessoria i crediti (e conseguentemente il divieto di eliminazione).

Lo IAS 39 contiene alcune linee guida per effettuare questa individuazione, che possono essere riassunte nei seguenti passaggi logici:

- è individuabile una società a destinazione specifica costituita appositamente per strutturare l'operazione?
- quale parte della (delle) attività è soggetta ai criteri per l'eliminazione dal bilancio?
- i diritti ai flussi finanziari generati dall'attività sono scaduti?
- i diritti ai flussi finanziari generati dall'attività sono stati trasferiti?
- l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti l'attività, o li ha mantenuti, o ha mantenuto il controllo dell'attività?

La risposta ai suddetti quesiti indicherà se gli amministratori: (a) non devono eliminare l'attività dal bilancio, (b) devono eliminare l'attività dal bilancio, (c) devono mantenere l'attività in bilancio nella misura in cui l'impresa continui ad essere coinvolta (d) sia necessaria l'iscrizione di una passività finanziaria a fronte del prestito ricevuto.

### Compensazione

La possibilità di compensare attività e passività finanziarie è molto limitata. La compensazione è ammessa nei rari casi in cui l'impresa abbia un diritto legale di compensare gli ammontari contabilizzati ed intende liquidare le attività e le passività su base netta oppure realizzare contemporaneamente le attività e le passività.

### Operazioni di copertura

Per poter contabilizzare le operazioni di copertura l'entità deve (a) documentare all'inizio dell'operazione di copertura il rapporto tra strumento di copertura e posizione coperta, e (b) avere l'obiettivo e la strategia di gestione del rischio idonei ad intraprendere vari tipi di operazioni di copertura.

L'entità deve documentare la propria verifica, sia all'inizio dell'operazione sia in modo continuo, del fatto che gli strumenti utilizzati nelle operazioni di copertura siano o meno altamente efficaci nel compensare le variazioni del fair value o dei flussi finanziari delle posizioni coperte.

Ci deve essere una relazione di copertura uno a uno; la contabilizzazione delle coperture non può essere utilizzata per posizioni globali.

Gli strumenti di copertura possono essere utilizzati, in generale, come (a) coperture del fair value di un'attività o passività rilevata in bilancio, o di un impegno irrevocabile; (b) coperture di operazioni previste altamente probabili (coperture dei flussi finanziari); (c) copertura dell'investimento netto in un'entità estera.

Nel caso di copertura del fair value l'elemento coperto è rettificato per tenere conto del rischio coperto, imputando gli utili e le perdite nel conto economico in modo che essi compensino l'impatto dello strumento di copertura.

La copertura di un flusso di cassa (che ha i requisiti previsti per la copertura) si contabilizza come segue:

- (a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
- (b) la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico (nella determinazione dell'utile/perdita dell'esercizio);
- (c) gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (e quindi transitando da OCI) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando la programmata vendita si verifica).

Infine le coperture di un investimento netto in un'entità estera si contabilizzano seguendo le regole delle coperture dei flussi di cassa.

## Passività finanziarie e strumenti di patrimonio netto: IFRIC 19

L'IFRIC 19 (pubblicata nel 2009 ed omologata con Reg. 662/2010) tratta della valutazione e contabilizzazione della estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale. L'interpretazione vede l'operazione dal lato del debitore/emittente e chiarisce che l'emissione dei titoli di capitale comportano la cancellazione della passività ed i titoli di capitale emessi rappresentano il corrispettivo riconosciuto per l'estinzione del debito.

Queste operazioni generalmente accadono quando un debitore e un creditore rinegoziano i termini di una passività finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività,

interamente o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come «swap di debito contro capitale azionario».

L'IFRIC 19 specifica i casi di esclusione dal suo ambito di applicazione:

- (a) il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;
- (b) il creditore e l'entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l'operazione e la sostanza dell'operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell'entità oppure in un conferimento alla stessa;
- (c) l'estinzione della passività finanziaria attraverso l'emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.

L'interpretazione fornisce chiarimenti circa la valutazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria e dà indicazioni sul trattamento contabile che l'entità deve applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l'ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.

Più specificatamente i titoli di capitale emessi devono essere valutati in base al fair value (a meno che tale fair value non possa essere valutato attendibilmente) e la differenza tra il valore contabile della passività ed il fair value degli strumenti di capitale emessi deve essere contabilizzata a conto economico nella determinazione dell'utile/perdita di esercizio.

Se il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value della passività finanziaria estinta.

Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l'entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l'entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell'effettuare tale ripartizione, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all'operazione.

Inoltre le variazioni del fair value successive alla data di estinzione del debito sono irrilevanti.

## **6 Operazioni in valuta estera – IAS 21, IAS 29**

Molte entità intrattengono operazioni con clienti e fornitori esteri utilizzando moneta estera negli scambi. Questo comporta due criticità contabili, affrontate dallo IAS 21:

- le operazioni denominate in valuta estera devono essere espresse nella moneta dell'ambiente economico primario in cui opera l'impresa (la sua moneta funzionale).
- la gestione di attività all'estero (ad esempio una controllata, una filiale o una collegata che mantiene le sue rilevazioni contabili nella valuta locale) deve essere rappresentata nel bilancio in modo che il risultato e la posizione finanziaria dell'investimento all'estero sia convertito in un'unica moneta che, generalmente, è quella con cui si presenta il bilancio consolidato (moneta di presentazione).

### **Conversione di operazioni in valuta estera nella moneta funzionale**

Tutte le componenti del bilancio devono essere espresse nella moneta dell'ambiente economico primario in cui opera l'impresa (la sua moneta funzionale). Per determinare quale sia la moneta funzionale si considera la moneta che determina i valori delle operazioni, piuttosto che la moneta in cui sono espresse le operazioni. Tutte le operazioni in valuta diversa dalla moneta funzionale devono essere trattate come operazioni in valuta estera.

Un'operazione in moneta estera deve essere contabilizzata nella moneta funzionale in base al tasso di cambio alla data di effettuazione della stessa (è possibile utilizzare un tasso medio se i cambi non sono soggetti a fluttuazioni significative). Alla data di bilancio, i saldi monetari sono esposti in base al cambio di chiusura. I saldi non monetari espressi in moneta estera e contabilizzati in base al costo sono convertiti al tasso di cambio storico della data dell'operazione. I saldi non monetari espressi in moneta estera e contabilizzati al fair value devono essere esposti in base al tasso di cambio del momento in cui era stato determinato il fair value.

### **Iperinflazione - IAS 29**

Gli amministratori devono esercitare il proprio giudizio per determinare se una moneta sia o meno la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione. Esistono diversi indicatori di un sistema economico in stato di iperinflazione: lo IAS 29 ne individua alcuni (ad esempio, il fatto che la maggior parte della popolazione preferisca mantenere i propri beni in attività non monetarie o in una moneta relativamente stabile, e il fatto che il tasso cumulativo di inflazione su un triennio sia intorno al 100% o superiore).

Nel caso in cui l'entità che redige il bilancio utilizzi la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione il bilancio deve essere rettificato per tenere conto dell'inflazione. Tutte le attività e le passività non monetarie sono riespresse al fair value alla data di bilancio utilizzando un appropriato indice dei prezzi. Le attività e le passività monetarie non devono essere riespresse in quanto sono già esposte con riferimento alla unità di misura corrente alla data di bilancio (tuttavia gli ammontari comparativi devono essere

riespressi utilizzando il fattore di conversione annuale). Tuttavia un'entità che possiede attività (passività) monetarie nette perde (guadagna) potere di acquisto. Gli utili e le perdite derivanti dalla posizione monetaria netta devono essere imputati al conto economico dell'esercizio.

## **Moneta di presentazione**

L'entità può decidere di presentare il bilancio in qualsiasi moneta. Se la moneta in cui è presentato il bilancio è diversa dalla moneta funzionale, l'entità deve convertire il risultato dell'esercizio e la posizione finanziaria espressi in moneta estera nella moneta di presentazione.

Il processo di conversione dipende dal fatto che la moneta funzionale sia o meno la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione. Se la moneta funzionale non è la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione, lo IAS 21 stabilisce che le attività e passività siano convertite al cambio di chiusura; le voci di conto economico siano convertite al tasso di cambio storico della data dell'operazione (è ammesso l'utilizzo di un tasso medio se i cambi non sono soggetti a fluttuazioni significative). Le differenze cambio sono imputate al conto economico complessivo e accumulate in specifica voce del patrimonio netto (denominata "riserva di conversione").

Al momento della dismissione della gestione estera, l'importo complessivo delle differenze cambio riconosciute a OCI ed accumulate nel patrimonio netto, deve essere riclassificato da patrimonio netto a conto economico (nel prospetto dell'utile/(perdita) di esercizio). Questa operazione, denominata rettifica di riclassificazione, transita da OCI.

Il bilancio di un'entità la cui moneta funzionale è la moneta di un sistema economico in stato di iperinflazione deve essere prima di tutto rettificato ai sensi dello IAS 29 (vedi paragrafo precedente). Tutte le sue componenti vengono quindi convertite nella moneta in cui è presentato il bilancio al cambio di chiusura.

## **7 Contratti assicurativi – IFRS 4**

Il principio IFRS 4 tratta della contabilizzazione dei contratti assicurativi e dei contratti di riassicurazione. Tratta inoltre delle immobilizzazioni immateriali (ad esempio i costi differiti di acquisizione) associate ai contratti assicurativi e di riassicurazione. L'IFRS 4 definisce come contratto assicurativo un contratto che trasferisce alla società di assicurazione un rischio assicurativo significativo di un'altra parte definita assicurato. Il rischio assicurativo è rappresentato dall'obbligo per la società di assicurazione di indennizzare l'assicurato nel caso in cui questi subisca un danno da un evento futuro incerto. Il contratto diventa un contratto di riassicurazione quando l'assicurato è a sua volta una società di assicurazione e l'evento futuro incerto ha origine dai contratti assicurativi sottoscritti.

Tutti i contratti che soddisfano la definizione di contratto assicurativo (ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione dello IFRS 4) sono valutati in base

## Politiche contabili e regole generali

---

alle politiche contabili utilizzate dall'impresa. Tali politiche sono esentate dai requisiti previsti dai principi contabili internazionali per la determinazione delle politiche contabili purché siano soddisfatti cinque requisiti minimi:

- 1 L'impresa deve effettuare una verifica dell'adeguatezza delle riserve tecniche e contabilizzare immediatamente l'eventuale perdita a conto economico;
- 2 L'impresa deve effettuare una verifica dell'eventuale perdita di valore delle attività da riassicurazione e contabilizzare immediatamente l'eventuale perdita a conto economico;
- 3 Sono vietati accantonamenti per i costi di sinistri futuri su contratti futuri (ad esempio, riserve di equilibrio);
- 4 Non è possibile compensare un'attività che deriva da un contratto di riassicurazione con una passività che deriva dal correlato contratto assicurativo;
- 5 Le riserve tecniche possono essere eliminate dal bilancio solo quando l'obbligazione relativa è estinta o annullata oppure scade.

Esenzioni simili esistono per le politiche contabili relative ai contratti di investimento con caratteristiche di partecipazione discrezionale.

Le società di assicurazione sono esentate dal requisito di separare e valutare al fair value gli strumenti derivati incorporati nei contratti assicurativi se sono soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia i componenti di deposito incorporati in un contratto assicurativo o di riassicurazione devono essere separati e valutati in base allo IAS 39 se il loro valore può essere determinato in modo attendibile e se le politiche contabili dell'impresa non richiedono la contabilizzazione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

L'IFRS 4 stabilisce il quadro concettuale entro il quale le società di assicurazione possono modificare le loro politiche contabili. Il principio fondamentale è che qualsiasi variazione deve rendere il bilancio maggiormente rilevante e non meno attendibile oppure maggiormente attendibile e non meno rilevante rispetto alle politiche contabili precedentemente utilizzate.

L'IFRS 4 richiede ampie informazioni nelle note al bilancio in merito ai contratti assicurativi e di riassicurazione, tra cui l'ammontare, la data di sopravvenienza e l'incertezza dei flussi finanziari da essi derivanti.



## Conto economico e note al bilancio

### 8 Ricavi – IAS 18, IAS 11 E IAS 20

I ricavi devono essere quantificati in base al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere. Se esistono diversi componenti di ricavi correlati ad un'operazione, i singoli componenti sono individuati sulla base dei loro rispettivi fair value e rilevati secondo lo specifico principio contabile che li disciplina. Può essere necessario applicare i criteri di rilevazione dei ricavi ad ogni componente identificabile di una singola transazione, in modo da riflettere sempre la sostanza dell'operazione. Ad esempio, quando il prezzo di vendita di un prodotto comprende un ammontare identificabile per servizi da prestare successivamente, l'ammontare relativo deve essere differito e rilevato come ricavo nel periodo in cui il servizio è reso.

#### Ricavi – IAS 18

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti devono essere rilevati quando il venditore ha trasferito i rischi e i vantaggi significativi legati alla proprietà del bene ceduto, (in altre parole quando ha trasferito il controllo sull'attività), se è probabile che i benefici economici dell'operazione affluiranno al venditore e se i costi sono misurabili con attendibilità.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi devono essere rilevati quando il risultato della transazione può essere attendibilmente stimato. In questo caso i ricavi sono rilevati con riferimento allo stato di completamento della prestazione, utilizzando regole simili a quelle applicate ai lavori in corso su ordinazione (disciplinati dallo IAS 11). Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando: l'ammontare dei ricavi può essere valutato in modo affidabile; è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno al prestatore del servizio; lo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato; i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.

L'operazione non è una vendita e il ricavo non può essere contabilizzato quando l'entità mantiene un impegno per prestazioni insoddisfacenti non coperte dalle normali clausole di garanzia, oppure quando il conseguimento dei ricavi di una vendita dipende dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi, e anche quando l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'entità è incerta sulla probabilità del reso.

Gli interessi attivi sono contabilizzati sulla base di un metodo che tenga conto dell'effettivo rendimento dell'attività a cui si riferiscono. Le royalties sono contabilizzate per competenza secondo la sostanza degli accordi contrattuali. I dividendi sono contabilizzati quando matura il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

L'IFRIC 13, "Programmi di fidelizzazione della clientela" chiarisce come contabilizzare i punti premio che le entità utilizzano per incentivare i clienti ad acquistare i propri beni o servizi. La criticità contabile è collegabile al fatto che il cliente può riscattare i punti premio ottenendo dei premi quali beni o servizi gratuiti o scontati. Pertanto tali punti

premio devono essere rilevati come una componente separatamente identificabile della transazione o delle transazioni di vendita in cui sono assegnati (la “vendita iniziale”). Il fair value del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla vendita iniziale deve essere ripartito tra punti premio ed altre componenti della vendita: il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato riferendosi al relativo fair value e pertanto considerando l’ammontare al quale i punti premio potrebbero essere venduti separatamente.

L’IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” chiarisce come rilevare gli effetti di taluni accordi, tipici nel settore dei servizi di pubblica utilità, in cui un’entità riceva dai propri clienti elementi di immobili, impianti e macchinari utilizzati per collegare tali clienti a una rete e garantire l’accesso continuativo alla fornitura di servizi quali elettricità, gas o acqua. In particolare il bene deve essere rilevato al suo fair value separatamente dai corrispettivi ricevuti per l’erogazione del servizio di pubblica utilità.

Le cessioni di attività da parte della clientela possono verificarsi anche in settori diversi dai servizi pubblici. Per esempio, un’entità che abbia esternalizzato le proprie attività relative ai sistemi informativi può cedere gli elementi esistenti di immobili, impianti e macchinari al fornitore esterno di tali servizi.

### Contratti di costruzione – IAS 11

Un “lavoro su ordinazione” è un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzionalità o la loro destinazione ed utilizzazione finale. Tali contratti generalmente sono pattuiti a prezzo predeterminato oppure a margine garantito.

I ricavi e i costi relativi ai contratti di costruzione devono essere contabilizzati in base al metodo della percentuale di completamento. Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando al conto economico i ricavi, i costi e i margini che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completato. Questo metodo fornisce utili informazioni sull’avanzamento dell’attività di commessa e sui risultati ottenuti in un esercizio.

Quando il risultato del contratto non può essere stimato in modo attendibile i ricavi devono essere contabilizzati solo nella misura in cui è probabile che i costi sostenuti siano recuperabili. I costi relativi al contratto devono essere spesi nell’esercizio in cui sono sostenuti. Quando è probabile che il totale dei costi previsti superi il ricavo totale pattuito, la perdita attesa deve essere rilevata immediatamente nel conto economico.

L’IFRIC 15, “Accordi per la costruzione di immobili” chiarisce quando sia applicabile lo IAS 18 “Ricavi” oppure lo IAS 11 “Contratti di costruzione” in talune particolari operazioni riferibili ad entità che intraprendono attività di costruzione di immobili direttamente o attraverso sub-appaltatori.



## **Contributi pubblici – IAS 20**

I contributi pubblici devono essere contabilizzati quando esiste una ragionevole certezza che l'impresa rispetterà le condizioni previste per il loro ricevimento, e si abbia pertanto una valida che saranno effettivamente ricevuti. I contributi devono essere contabilizzati nel conto economico su base razionale e sistematica nel periodo necessario per correlarli con i costi ai quali essi si riferiscono, differiti e ammortizzati proporzionalmente alla quota di ammortamento del bene in relazione al quale sono stati erogati.

La tempistica di tale contabilizzazione nel conto economico dipende dal soddisfacimento delle condizioni o obbligazioni relative ai contributi.

I contributi in conto capitale devono essere compensati con il valore contabile dell'attività interessata oppure riscontati nello stato patrimoniale. Se il contributo è compensato con il valore contabile dell'attività, esso è effettivamente contabilizzato nel conto economico sulla vita utile dell'attività ammortizzabile in seguito alla riduzione dell'onere per ammortamenti. Se è registrato come risconto passivo, l'ammontare del risconto deve essere contabilizzato nei proventi sistematicamente sulla base della vita utile dell'attività correlata.

## **9 Informazioni settoriali – IFRS 8**

L'IFRS 8 stabilisce che l'informazione per settori sia obbligatoria per tutte le entità emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o che abbiano intrapreso un processo di quotazione.

Un settore operativo è una componente di un'entità che genera ricavi e costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità), i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell'entità e per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

I settori operativi sono oggetto di informativa separata nelle note al bilancio qualora soddisfino la definizione di "settore operativo oggetto di informativa" ("segment reporting"). Un "settore oggetto di informativa" è un settore operativo o un aggregato di settori operativi che eccede le soglie quantitative stabilite nello standard. Tuttavia un'entità ha la facoltà di illustrare anche altri settori operativi qualora ritenga che l'informazione sia significativa.

L'IFRS 8 stabilisce che si forniscano le informazioni che consentono agli stakeholders di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali intraprese e i contesti economici nei quali l'entità opera.

E' quindi necessario fornire una valutazione dell'utile o della perdita operativa per ciascun settore oggetto di informativa. E' inoltre richiesto che siano fornite specifiche informazioni circa i ricavi da clienti per tipo di prodotto o servizio, i ricavi per area geografica e la dipendenza da alcuni clienti principali, se tali informazioni sono esaminate dal più alto livello decisionale operativo o gli vengono fornite periodicamente.

Deve essere fornita una riconciliazione tra il totale dei ricavi, dell'utile e della perdita e delle altre voci significative fornite nelle note al bilancio con i valori indicati nei prospetti.

### 10 Benefici ai dipendenti – IAS 19

I “benefici ai dipendenti” sono tutti i tipi di remunerazione erogati da un’entità in cambio del lavoro svolto dai propri dipendenti. Questi compensi comprendono le retribuzioni (ad esempio, salari, stipendi, partecipazioni agli utili, bonus, periodi di ferie), le indennità di fine rapporto (ad esempio indennità di licenziamento o per risoluzione anticipata del contratto di lavoro) e compensi successivi al rapporto di lavoro (ad esempio piani pensionistici). I pagamenti basati su azioni sono trattati dall’IFRS 2.

I compensi successivi al rapporto di lavoro comprendono le pensioni, le indennità di fine rapporto, le assicurazioni sulla vita e l’assistenza medica. I compensi successivi al rapporto di lavoro possono essere erogati ai dipendenti sia in base a piani a contribuzione definita sia in base a piani a prestazioni definite.

La sostanza della transazione (e non quindi l’aspetto formale dell’accordo) è quella che consente di stabilire se un beneficio successivo al rapporto di lavoro è un piano a contribuzione definita oppure un piano a prestazione definita.

#### Contabilizzazione e valutazione

La contabilizzazione e valutazione di molti di questi compensi a breve termine è piuttosto lineare. Invece i compensi a lungo termine, in particolare quelli successivi al rapporto di lavoro, danno luogo a problemi valutativi più complessi.

#### Piani a prestazione definita

L’utilizzo di un metodo di valutazione dei benefici maturati (il metodo della proiezione delle unità di credito) è obbligatorio per quantificare l’obbligazione. Questo metodo tiene conto dei servizi resi dai dipendenti fino alla data del bilancio ma incorpora ipotesi sui futuri incrementi salariali.

L’obbligazione derivante da un piano a prestazioni definite deve essere rilevata in base a valori attualizzati dei benefici pattuiti, utilizzando un tasso di interesse che rifletta il rendimento di mercato di titoli di aziende primarie con una scadenza coerente con la scadenza attesa dell’obbligazione. Nei paesi in cui il mercato di tali titoli non è esteso devono essere utilizzati i rendimenti di mercato alla data di chiusura del bilancio dei titoli di stato. Le perdite che derivano dai cambiamenti nel livello dei benefici promessi devono essere contabilizzate a quote costanti fino al momento in cui i dipendenti acquisiscono un diritto incondizionato agli ulteriori benefici (in base al periodo di acquisizione del diritto).

Quando i piani a prestazione definita sono finanziati, le attività del piano devono essere valutate al fair value utilizzando stime del flusso finanziario attualizzato, quando non sono disponibili prezzi di mercato. Le attività del piano sono definite come tali quando soddisfano le seguenti rigorose condizioni: le attività devono essere possedute da un’entità (o un fondo) legalmente separata dall’impresa che prepara il bilancio e che sia stata costituita al solo fine di pagare o finanziare le prestazioni per i dipendenti; le attività possono essere utilizzate solo per pagare o finanziare le prestazioni per i dipendenti;

Le attività non possono essere attaccate dai creditori dell'impresa nemmeno in caso di fallimento. Inoltre le attività non possono essere restituite all'impresa a meno che le residue attività del fondo siano sufficienti ad adempiere tutte le obbligazioni per prestazioni del fondo o dell'impresa o le attività siano restituite all'impresa quale rimborso dei suoi pagamenti di prestazioni ai dipendenti. Le attività del piano che non soddisfano queste condizioni non possono essere compensate con le passività derivanti dalle obbligazioni.

La rimisurazione ad ogni data di bilancio del piano e della obbligazione di un piano a prestazioni definite comporta utili e perdite attuariali. Attualmente lo IAS 19 dispone tre modalità di rappresentazione consentite:

- nel metodo “OCI” utili e perdite attuariali sono contabilizzati nel conto economico complessivo;
- con il metodo del corridoio tutti gli utili e le perdite attuariali (derivanti sia da obblighi per prestazioni definite sia da qualsiasi altra attività del piano) che ricadono al di fuori dal corridoio costituito dal maggiore tra il 10% del valore attuale dell'obbligazione per prestazioni definite e il 10% del fair value delle attività del piano (se esistenti) devono essere ammortizzati al massimo sulla base della residua vita lavorativa dei dipendenti;
- con il metodo del “conto economico” gli utili/perdite attuariali sono imputati a “profit and loss”.

A gennaio 2011 è stata pubblicata la versione “revised” dello IAS 19. I cambiamenti sono stati significativi sia per la misurazione del piano sia per il numero di disclosures; il nuovo standard è applicabile dal 1° gennaio 2013. Le principali novità riguardano l'abrogazione del metodo del “corridoio”. La versione revised dello IAS 19 dispone che per contabilizzare le variazioni delle passività dovute alle rimisurazioni annuali dell'obbligazione è necessario:

- (i) imputare a “profitti e perdite” il costo del lavoro prestato e gli interessi netti;
- (ii) imputare a OCI qualsiasi altra voce derivante dalle rimisurazioni della passività.

### Indennità per risoluzione anticipata del contratto di lavoro

Le indennità di fine rapporto devono essere contabilizzate come passività quando è dimostrabile che un'impresa è impegnata a risolvere un contratto di lavoro prima della normale data di pensionamento.

Un'impresa è “impegnata a risolvere un rapporto di lavoro” quando, e solo quando, essa ha un piano formale dettagliato per la risoluzione del rapporto senza realistiche possibilità di evitarlo. Quando tali compensi sono a lungo termine essi devono essere attualizzati utilizzando lo stesso tasso adottato per i piani a prestazioni definite. Le “normali” indennità di fine rapporto devono essere accantonate man mano che l'obbligazione sorge a seguito dei servizi già resi.

## **11 Pagamenti basati su azioni – IFRS 2**

Per transazioni basate su “pagamenti in azioni” si intendono operazioni in cui un’entità riceve beni e servizi da regolare mediante:

- (a) azioni, opzioni su azioni o altri titoli rappresentativi di patrimonio netto (assegnati a dipendenti o terzi); oppure
- (b) disponibilità liquide o altre attività (operazioni regolate per cassa) in cui il corrispettivo da pagare si basa sul prezzo delle azioni dell’impresa.

L’applicazione più comune di questo principio è riferibile ai piani di “stock option” riservato ai dipendenti. Tuttavia non è escluso che in taluni casi l’entità riceva altri servizi (ad esempio prestazioni) oppure acquisti attività, erogando come corrispettivo proprie azioni. Analogamente, l’annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da un’aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale deve essere rilevata in conformità con l’IFRS 2.

Il trattamento contabile contenuto nell’IFRS 2 è basato sul fair value degli strumenti. Sia la valutazione sia contabilizzazione dei benefici potrebbe essere difficoltosa, a causa della complessità dei modelli di valutazione del fair value delle opzioni e delle varietà degli schemi di stock-option utilizzati. Lo standard, inoltre, richiede numerose informazioni integrative.

### **Contabilizzazione e valutazione iniziale**

Le operazioni di pagamento in azioni regolate in titoli di patrimonio netto sono valutate al fair value delle merci o servizi ricevuti alla data in cui l’impresa rileva in bilancio le merci o i servizi. Se il fair value delle merci o dei servizi (ad esempio le prestazioni dei dipendenti) non può essere determinato in modo attendibile, si utilizza il fair value dei titoli rappresentativi di patrimonio netto assegnati.

Le operazioni di pagamento in azioni regolate per cassa sono valutate al fair value della passività.

### **Valutazione successiva**

Le operazioni di pagamento in azioni regolate in titoli di patrimonio netto non sono soggette a valutazione successiva. La passività derivante da operazioni di pagamento in azioni regolate per cassa è soggetta a valutazione ad ogni data di bilancio e alla data di regolazione, e le variazioni del fair value devono essere imputate a conto economico.

## **12 Imposte sul reddito – IAS 12**

Lo IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito, comprendendo sia le imposte correnti sia le imposte differite.

Le imposte correnti del periodo sono l’importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.

Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a: differenze temporanee deducibili; riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati. Le imposte differite devono essere rilevate su tutte le differenze temporanee, che sono la differenza tra il valore fiscale delle attività e delle passività e il valore al quale esse sono iscritte in bilancio.

Esistono tre eccezioni al principio generale di conteggiare le imposte differite su tutte le differenze temporanee: (a) l'avviamento il cui ammortamento non sia deducibile ai fini fiscali; (b) la contabilizzazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non costituisce un'aggregazione di imprese e che non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile; (c) gli investimenti finanziari in società controllate, filiali, collegate e partecipazioni in joint ventures quando soddisfano alcune condizioni.

Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

- (a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
- (b) la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
  - (i) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
  - (ii) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale)

Le attività per imposte anticipate e passività per imposte differite devono essere calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende saranno applicabili nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività o estinta la passività, utilizzando le aliquote fiscali e la normativa fiscale in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura del bilancio. L'attualizzazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è vietata.

La valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di bilancio, di recuperare o di estinguere il valore contabile delle sottostanti attività o passività. Quando un'attività non ammortizzabile (ad esempio un terreno) è rivalutata, le imposte differite che derivano da quella rivalutazione sono determinate sulla base delle aliquote fiscali applicabili al futuro realizzo del valore contabile dell'attività che deriverà dalla sua vendita.

Quando un'impresa è soggetta a diverse aliquote fiscali che dipendono dall'ammontare degli utili distribuiti, le imposte correnti e le imposte differite attive e passive sono determinate in base alle aliquote fiscali applicabili agli utili non distribuiti. Le conseguenze fiscali del pagamento dei dividendi sono contabilizzate nel conto economico dello stesso esercizio nel quale si contabilizza il debito per dividendi, a meno che le conseguenze fiscali del pagamento dei dividendi derivino da un'acquisizione o da un'operazione (o un evento) riconosciuti direttamente nel patrimonio netto.

Le attività e le passività fiscali per imposte correnti possono essere compensate solo se l'impresa ha un diritto esercitabile di compensare gli importi rilevati contabilmente e intende liquidare o saldare le partite al netto o intende realizzare l'attività ed estinguere

contemporaneamente la passività. Un'impresa è in grado di compensare le imposte differite attive e passive solo se essa è in grado di compensare i saldi per imposte correnti e le imposte differite si riferiscono a imposte sul reddito applicate dal medesimo ente impositore.

### 13 Utile per azione – IAS 33

L'utile per azione è un indice molto utilizzato dagli analisti finanziari, dagli investitori e da altri stakeholders per valutare la remuneratività dell'entità e il valore delle sue azioni. Generalmente l'utile per azioni è calcolato sulle azioni ordinarie.

Lo IAS 33 stabilisce l'obbligatorietà di presentazione dell'indice alle imprese le cui azioni ordinarie o azioni ordinarie "potenziali" (ad esempio obbligazioni convertibili e azioni privilegiate) siano quotate nei mercati regolamentati. L'informativa deve riguardare sia l'utile per azione "base" sia l'utile per azione "diluito".

L'utile per azione "base" è calcolato dividendo l'utile o la perdita di esercizio attribuibile agli azionisti della capogruppo per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio (comprendendo le variazioni connesse ai diritti e ai privilegi in circolazione).

Tutti gli strumenti finanziari o i contratti che potrebbero comportare l'emissione di azioni ordinarie dell'impresa, ad esempio obbligazioni convertibili e opzioni su azioni, sono azioni ordinarie potenziali. Di conseguenza, è necessario considerare tali strumenti finanziari o tali contratti nel calcolo dell'utile per azione diluito.

Per ottenere l'utile per azione "diluito" l'utile o la perdita di esercizio e la media ponderata delle azioni in circolazione sono rettificati per tener conto della conversione in azioni ordinarie delle azioni ordinarie potenziali.

Il calcolo dell'utile per azione degli esercizi precedenti (sia base, sia diluito) deve essere rettificato per tutti gli esercizi presentati per tenere conto dell'effetto di capitalizzazioni, emissioni di azioni gratuite o frazionamenti azionari.



## **Situazione patrimoniale finanziaria e note al bilancio**

### **14 Immobilizzazioni immateriali – IAS 38**

Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica. Il criterio dell'identificabilità è soddisfatto quando l'immobilizzazione immateriale è separabile (ad es. può essere ceduta o data in licenza), o se deriva da diritti contrattuali o da altri diritti di natura legale.

#### **Immobilizzazioni immateriali acquisite**

Un'attività immateriale acquistata separatamente è valutata inizialmente al costo, che comprende: (a) il fair value del prezzo pagato per acquisire l'attività, compresi i dazi all'importazione e le tasse di acquisto non recuperabili e (b) ogni costo direttamente attribuibile all'operazione per portare l'attività al suo uso prestabilito. Normalmente, il prezzo che un'entità paga per acquisire separatamente un'attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi incorporati nell'attività affluiranno all'entità.

#### **Immobilizzazioni immateriali generate internamente**

Il processo di generazione di un'attività immateriale si divide tra la fase di ricerca e la fase di sviluppo. Lo IAS 38 stabilisce che la fase di ricerca non genera attività immateriali e pertanto i costi che si sostengono in questa fase si imputano al conto economico. Le attività immateriali generate dalla fase di sviluppo devono essere iscritte nell'attivo patrimoniale quando l'entità è in grado di dimostrare:

- la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere successivamente rilevate come parte del costo di un'attività immateriale.

Il costo di un'attività immateriale generata internamente comprende soltanto gli oneri che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività a partire dalla data in cui sono soddisfatti i criteri sopra illustrati. Questo significa che non si possono iscrivere nello stato patrimoniale i costi di attività immateriali generate internamente fino a quando non sono soddisfatte le condizioni per iscrivere una "attività".

I criteri stabiliti dallo IAS 38 per l'iscrizione di una attività immateriale generata internamente sono alquanto rigorosi. La maggior parte dei costi relativi ad un'attività immateriale realizzata internamente, come ad esempio i costi di ricerca, le spese di

costituzione e i costi di pubblicità, non può essere capitalizzata, e quindi devono essere spesi nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Lo IAS 38 specificatamente vieta l'iscrizione nell'attivo dei costi relativi a marchi, testate giornalistiche, anagrafiche clienti, diritti editoriali e avviamento, se generati internamente.

### Immobilizzazioni immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale

Le componenti che soddisfano la definizione di "attività acquisite in un'operazione di aggregazione aziendale", a prescindere dal fatto che fossero esistenti nel bilancio dell'impresa acquisita, devono essere contabilizzate separatamente se soddisfano il requisito di "attività".

### Valutazione successiva

Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo, al netto dell'ammortamento accumulato e delle eventuali perdite di valore a meno che abbiano una vita utile indefinita. In presenza di un mercato attivo è possibile rilevare le immobilizzazioni con il metodo del costo rivalutato (si veda trattamento descritto nel paragrafo immobilizzazioni materiali). Si ritiene che un'attività immateriale abbia vita utile indeterminata quando, sulla base di un'analisi di tutti i fattori pertinenti, non è possibile prevedere la fine del periodo durante il quale l'impresa si attende che l'attività generi benefici economici.

L'ammortamento si applica sistematicamente lungo la vita utile dell'attività immateriale. Il valore residuo alla fine della vita utile si deve presumere pari a zero a meno che ci sia un impegno da parte di terzi all'acquisto dell'attività alla fine della sua vita utile oppure esiste un mercato attivo per l'attività. Gli amministratori devono rivedere la stima della vita utile dell'immobilizzazione immateriale ad ogni chiusura di esercizio.

Le attività immateriali con vita utile determinata devono essere sottoposte alla verifica dell'esistenza di perdite di valore se si manifesta qualche indicatore che segnali perdite di valore. Per le attività immateriali a vita utile indefinita è necessario effettuare tale verifica annualmente (impairment test) e ogniqualvolta esistano indicazioni che l'attività abbia perso di valore.

## 15 Immobilizzazioni materiali (immobili, impianti e macchinari) – IAS 16

Un'immobilizzazione materiale (immobile, impianto o macchinario) deve essere rilevata inizialmente quando soddisfa i criteri per l'iscrizione di una attività, e cioè quando il suo costo può essere stimato con attendibilità e se è probabile che l'entità fruirà dei benefici economici.

Un'attività materiale è valutata inizialmente al costo, che comprende il fair value del prezzo pagato per acquisire l'attività (al netto di sconti e abbuoni) e gli eventuali costi direttamente



attribuibili alla messa in funzione del bene per l'uso per il quale esso è stato acquistato (inclusi dazi di importazione e imposte).

Esempi di costi direttamente attribuibili sono i costi da sostenere per la preparazione del luogo di installazione, i costi di consegna e di installazione, i relativi onorari professionali e i costi stimati per lo smantellamento, la rimozione dell'immobilizzazione e la bonifica del luogo (nella misura in cui sono rilevati come accantonamento).

Le diverse classi di attività materiali immobilizzate possono essere rilevate al costo al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore (metodo del costo al netto dell'ammortamento) oppure in base ai valori rivalutati al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni accumulate (metodo del costo rivalutato): con questo metodo le variazioni di valore del bene devono essere imputate al conto economico complessivo e accumulate in una riserva del patrimonio netto. Se si opta per il costo rivalutato devono essere rivalutati tutti i beni facenti parte della medesima categoria.

Il valore ammortizzabile delle immobilizzazioni (valore contabile meno valore residuo) deve essere ammortizzato sistematicamente sulla base della vita utile.

Un costo successivo sostenuto per un'immobilizzazione materiale deve essere valutato in base ai criteri generali illustrati in precedenza.

Impianti e macchinari possono avere parti con vita utile diversa. L'ammortamento deve essere calcolato sulla vita utile di ogni singola parte. In caso di sostituzione, le nuove parti devono essere capitalizzate nella misura in cui soddisfano i criteri per l'iscrizione di una attività, e il valore contabile delle parti sostituite deve essere eliminato dal bilancio.

Il costo di revisioni o manutenzioni ricorrenti a intervalli regolari durante la vita utile del cespite è capitalizzato solo se l'impresa o il gruppo hanno chiaramente identificato come componente separato dal bene un ammontare che rappresenti il costo della revisione o della manutenzione ed hanno già ammortizzato quei componenti che saranno successivamente sostituiti. Il valore contabile delle parti sostituite deve essere eliminato dal bilancio. In tutte le altre circostanze tali costi devono essere spesi nell'esercizio in cui sono sostenuti.

### **Oneri finanziari- IAS 23**

Gli oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della competenza temporale. Se l'onere sostenuto comprende un aggio o un disaggio di emissione di un titolo di debito, tale aggio o disaggio di emissione deve essere ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali il valore contabile del debito e il valore attuale dei futuri flussi di cassa lungo la vita utile stimata del titolo di debito.

Secondo lo IAS 23 gli oneri finanziari attribuibili all'acquisto, costruzione o produzione di un "bene idoneo" devono essere capitalizzati. Un bene "idoneo" è un bene che, per sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto all'uso o alla vendita.

La capitalizzazione degli oneri finanziari inizia quando sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita, e quando i costi e gli oneri finanziari sono in corso di sostenimento. La capitalizzazione deve essere sospesa quando lo sviluppo della attività è interrotto, e cessa quando sono state sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene all'uso o alla vendita.

### 16 Investimenti in immobili – IAS 40

Alcuni immobili sono classificati come “investimenti immobiliari” al fine della presentazione in bilancio in accordo alle disposizioni dello IAS 40. Un investimento immobiliare è un immobile (un terreno, un fabbricato o porzione di fabbricato, o entrambi) detenuto per beneficiare dei canoni di locazione o degli incrementi di valore, o di entrambi, sia (a) dal proprietario o da chi lo detiene in base ad un contratto di leasing finanziario, sia (b) dal locatario in base a un contratto di leasing operativo se il locatario applica il metodo del fair value per contabilizzare gli investimenti in immobili (questo trattamento alternativo è consentito, in caso di leasing operativo, immobile per immobile). Dal 1° gennaio 2009 questa categoria comprende anche gli immobili in corso di costruzione, di sviluppo o di miglioramento. Tutte le altre categorie di immobili sono contabilizzati applicando:

- lo IAS 16 “immobili impianti e macchinari” se sono detenuti posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi; oppure
- lo IAS 2 “rimanenze” se essi sono posseduti per la vendita nella normale attività dell'azienda (principalmente società immobiliari).

Gli investimenti in immobili devono essere contabilizzati come attività quando soddisfano i criteri per l'iscrizione di una attività.

Il costo di un bene immobile acquistato è pari al fair value del prezzo di acquisto e di ogni altro onere ad esso direttamente attribuibile, come le consulenze legali, le imposte di registro e gli altri costi dell'operazione.

Successivamente all'iscrizione iniziale l'entità può scegliere come politica contabile di esporre gli investimenti in immobili al fair value oppure al costo.

Il metodo del fair value prevede la valutazione al fair value di tutti gli investimenti in immobili (tranne quando non è possibile determinare in modo attendibile e continuativo il fair value).

Secondo lo IAS 40 il fair value è il prezzo a cui un immobile può essere scambiato tra parti indipendenti ed informate. Secondo l'IFRS 13, che entrerà in vigore dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2013 il fair value è “il prezzo che sarebbe incassato per vendere un'attività o pagare una passività in una transazione ordinaria”.

Le variazioni del fair value devono essere accreditate o addebitate a conto economico nell'esercizio in cui si verificano.

Il metodo del costo è coerente con il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali. In base a tale metodo gli investimenti in immobili sono esposti al costo meno gli ammortamenti accumulati e le perdite di valore accumulate. Quando si verifica un cambiamento nell'uso del bene immobile, il principio contabile fornisce indicazioni dettagliate per la successiva classificazione.

### 17 Perdita di valore delle attività – IAS 36

Tutte le attività devono essere assoggettate ad impairment test quando si riscontrano alcuni specifici indicatori. Alcune attività (avviamento, attività immateriali a vita utile indefinita, attività immateriali non ancora in uso) sono comunque soggette ad impairment test con cadenza annuale.

L'impairment test consente di assicurarsi che le attività non siano iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria ad un valore non recuperabile. Il valore recuperabile (di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari) è definito come il maggiore tra il suo fair value dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso.

Il *fair value al netto dei costi di vendita* è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione. Il *valore d'uso* richiede una stima della direzione dei futuri flussi di cassa che deriveranno dall'utilizzo dell'attività. Tali flussi devono essere attualizzati utilizzando un tasso ante-imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificare.

Gli indicatori esterni che segnalano l'esistenza di una perdita di valore possono essere la diminuzione dei prezzi di mercato, alcuni significativi cambiamenti negativi nella tecnologia, nel mercato, nell'ambiente economico o legale dell'impresa, un aumento dei tassi di mercato, oppure quando il valore contabile dell'attivo netto dell'impresa è superiore alla capitalizzazione del mercato.

Gli indicatori interni possono invece essere l'obsolescenza o il deterioramento di un'attività, il cambiamento nel modo in cui un'attività è utilizzata (ad esempio a causa di ristrutturazioni o programmi di cessazione), oppure l'evidenza che emerge dalla reportistica interna che l'andamento economico è o sarà peggiore di quanto previsto.

Tra gli indicatori che segnalano la necessità di effettuare l'impairment test è compreso il caso di incasso del dividendo da una controllata, collegata o joint venture ma con l'evidenza che il valore contabile dell'investimento nel bilancio separato ecceda il valore contabile nel consolidato, oppure che il dividendo ecceda il totale del conto economico complessivo.

Il valore recuperabile è identificato a livello di singola attività. Tuttavia alcune attività non sono in grado di generare flussi di cassa autonomamente da altre attività. In questi casi il test di impairment si effettua per gruppi di attività, definite "cash generating units" (CGU). Un'unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo gruppo identificabile di attività che

genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

Il valore contabile di un'attività è confrontata con il suo valore recuperabile. Un'attività o una CGU deve essere svalutata se il valore contabile eccede il valore recuperabile; l'ammontare della svalutazione è imputata al conto economico.

Al fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino dalle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità.

## **18 Lease – IAS 17**

Un contratto di leasing dà il diritto al locatario ad utilizzare un'attività durante un periodo di tempo specificato in cambio del pagamento di canoni ad un locatore.

Un contratto di lease è classificato come leasing finanziario se sostanzialmente tutti i rischi e benefici inerenti la proprietà sono trasferiti al locatario; in tutti gli altri casi si tratta di leasing operativo. La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell'operazione e non dalla forma giuridica del contratto.

Situazioni in cui normalmente si classifica un leasing come finanziario si hanno ad esempio quando la proprietà è trasferita al locatario alla fine del periodo contrattuale, quando esiste un'opzione di riscatto ad un prezzo particolarmente favorevole, quando il periodo contrattuale corrisponde alla maggior parte della vita utile del bene in leasing, quando il valore attuale del totale dei pagamenti per il leasing (compreso il residuo garantito) è sostanzialmente uguale al fair value del bene in leasing; oppure quando i beni in leasing hanno una natura specialistica e solo il locatario è in grado di utilizzarli senza modifiche rilevanti

La classificazione del leasing viene fatta all'inizio del leasing stesso. Se in un qualsiasi momento il locatore e il locatario modificano le clausole del contratto, il nuovo contratto deve essere nuovamente valutato ai fini della sua classificazione.

### **Il locatario**

In un leasing finanziario il locatario rileva un'attività e una passività nel proprio bilancio ed ammortizza questa attività sulla base del normale piano di ammortamento utilizzato per attività simili. In un leasing operativo il locatario rileva i canoni pagati come costi su base sistematica in base alla durata del leasing, a meno che un altro metodo sistematico permetta di rappresentare meglio l'effettivo beneficio dell'utilizzatore.

### Il locatore

Il locatore rileva il credito derivante dal leasing finanziario per un ammontare pari all'investimento netto: esso è calcolato sulla base del totale dei canoni di leasing pattuiti (compreso il valore residuo alla fine del contratto, anche se non garantito, pattuito con il locatario) meno gli interessi impliciti non maturati. I proventi finanziari sono contabilizzati in modo tale da rappresentare un tasso di interesse costante sull'investimento netto del locatore (escluse le imposte). Il locatore rileva l'attività in leasing operativo come immobilizzazione materiale e la ammortizza in modo coerente con il normale ammortamento per beni simili. I canoni percepiti sono contabilizzati sulla base della durata del contratto a meno che un altro metodo sistematico permetta di rappresentare meglio l'effettivo beneficio.

## 19 Rimanenze – IAS 2

Le rimanenze devono essere contabilizzate quando i rischi ed i benefici inerenti la proprietà sono trasferiti all'entità e sono soddisfatti i criteri per l'iscrizione di una attività.

La merce che si trova presso l'impresa non può essere classificata tra le rimanenze se è detenuta in conto deposito (cioè per conto di un'altra impresa, e il pagamento della merce è dovuto solo in caso sia venduta).

Le rimanenze devono essere esposte al costo sostenuto per lo stato in cui i beni si trovano, che comprende i dazi, i costi di trasporto e movimentazione e ogni altro costo direttamente attribuibile meno gli sconti commerciali, gli abbuoni e i sussidi pubblici.

Successivamente le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore netto realizzabile. Il valore netto realizzabile è il ricavo di vendita stimato nella normale gestione di impresa meno la totalità dei costi aggiuntivi necessari al completamento dei beni e le spese di vendita.

Il costo deve essere determinato in base al metodo FIFO oppure del costo medio ponderato. Il metodo LIFO non è ammesso. L'impresa deve scegliere la stessa metodologia di determinazione del costo per tutte le rimanenze che hanno simile natura o uso per l'impresa. Tuttavia, se le rimanenze hanno differente utilizzo o natura possono essere giustificati differenti metodi di determinazione del costo. Il metodo di determinazione del costo deve essere applicato coerentemente in modo continuativo nel tempo.

## 20 Fondi e passività potenziali – IAS 37

Una passività è un'obbligazione corrente dell'impresa che deriva da eventi passati, da cui ci si aspetta un'uscita di risorse economiche. Un'obbligazione corrente può essere fatta valere ai sensi di legge se deriva da un contratto vincolante o da un vincolo legale o dalla politica/prassi dell'azienda (per esempio, di sostituire o di aggiustare i prodotti difettosi anche oltre

il periodo di garanzia) in questo caso l'impresa ha un'obbligazione implicita. Un fondo rientra nella definizione di passività e rappresenta un'obbligazione alla fuoriuscita di risorse con incertezza nell'ammontare o nella data di regolamento.

### Contabilizzazione e valutazione iniziale

Un accantonamento ad un fondo può essere contabilizzato solo quando l'impresa ha un'obbligazione corrente per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati, è probabile (più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario) che tale fuoriuscita di risorse sia richiesta all'impresa per l'adempimento dell'obbligazione, e l'ammontare dell'obbligazione può essere ragionevolmente stimato.

L'ammontare contabilizzato come accantonamento deve essere la miglior stima della spesa richiesta per liquidare completamente l'obbligazione corrente, attualizzata utilizzando un tasso ante imposte che rifletta la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici della passività che non sono già considerati nella miglior stima della spesa da sostenere.

Un'obbligazione corrente sorge a seguito di un evento di natura impegnativa e può assumere la forma di obbligazione legale o obbligazione implicita. Un evento impegnativo non lascia all'impresa alcuna alternativa realistica all'adempimento dell'obbligazione che ne deriva. Se l'impresa può evitare un costo futuro grazie ad azioni future, essa non ha un'obbligazione corrente e non deve costituire alcun fondo. Ad esempio, un'impresa non può contabilizzare un accantonamento solamente in base all'intenzione di sostenere una certa spesa in futuro.

### Future perdite operative

Gli accantonamenti per future perdite operative sono vietati. Tuttavia la previsione di future perdite operative costituisce un indicatore dell'esistenza di una perdita di valore di alcune attività (unità generatrici di flussi finanziari).

### Contratti in perdita

Se un'impresa ha un contratto in perdita (i costi inevitabili connessi all'adempimento dell'obbligazione sono superiori ai benefici economici che si suppone saranno ottenibili dallo stesso contratto), l'obbligazione contrattuale corrente deve essere contabilizzata e valutata come un accantonamento ad un fondo.

### Fondi ristrutturazione

Esistono specifiche disposizioni che stabiliscono quando è possibile contabilizzare una ristrutturazione e quali costi sono compresi nell'accantonamento. L'impresa deve dimostrare che esiste un'obbligazione implicita ad effettuare la ristrutturazione. In primo luogo l'impresa deve avere un piano formale dettagliato che identifichi i principali interventi della ristrutturazione. Inoltre l'impresa deve aver creato delle valide aspettative

nelle parti interessate che la ristrutturazione sarà effettuata, perché ha iniziato ad attuare il piano oppure ne ha annunciato le caratteristiche principali alle persone coinvolte.

Un piano di ristrutturazione non crea un'obbligazione implicita alla data di bilancio se l'impresa ha effettuato l'annuncio dopo tale data, anche se l'annuncio è effettuato prima dell'approvazione del bilancio. Non sorge alcun'obbligazione per la vendita di un'attività finché l'impresa non si è impegnata alla vendita (esiste un accordo vincolante di vendita).

L'accantonamento comprende unicamente i costi diretti necessari alla ristrutturazione e non comprende invece quelli associati con l'attività ordinaria dell'impresa. Le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita delle attività non devono essere prese in considerazione per la valutazione e la stima dell'accantonamento.

### Rimborsi

Quando un'impresa si aspetta di ricevere rimborsi da terzi che faranno fronte a una parte o alla totalità delle spese richieste per estinguere un'obbligazione e non è impegnata per quella parte di spesa che sarà coperta dai terzi, l'impresa deve compensare il rimborso con l'accantonamento, e dare informazione circa il netto dovuto.

In tutti gli altri casi l'accantonamento e l'eventuale rimborso previsto devono essere esposti separatamente, rispettivamente come una passività e un'attività. Tuttavia l'attività deve essere rilevata solo quando è virtualmente certo che quando l'impresa adempirà l'obbligazione essa sarà rimborsata, e l'ammontare stimato del rimborso non può eccedere l'ammontare dell'accantonamento. Nel conto economico il costo relativo ad un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per il rimborso.

### Valutazione successiva

Gli amministratori devono individuare, ad ogni data di bilancio, la migliore stima della spesa richiesta per liquidare in pieno l'obbligazione corrente, attualizzata utilizzando un tasso appropriato. L'aumento del fondo accantonato dovuto al trascorrere del tempo deve essere rilevato come onere per interessi.

### Passività potenziali

Le passività potenziali sono obbligazioni possibili la cui esistenza sarà confermata solo in base al verificarsi o meno di eventi futuri incerti, al di fuori del controllo dell'impresa.

Una passività potenziale è contabilizzata come passività quando è più probabile del contrario che sia richiesta una fuoriuscita di risorse all'impresa per far fronte ai propri impegni, e che l'ammontare possa essere stimato.

Le passività potenziali che non soddisfano le condizioni per la contabilizzazione devono essere illustrate e descritte nelle note al bilancio, includendo anche una stima del loro potenziale effetto finanziario a meno che l'esborso sia considerato un evento remoto.

### Attività potenziali

Le attività potenziali sono attività possibili la cui esistenza sarà confermata solo in base al verificarsi o meno di eventi futuri incerti, al di fuori del controllo dell'impresa. Le attività potenziali non possono essere contabilizzate. Quando la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa la corrispondente attività non è un'attività potenziale ed è contabilizzata come attività.

Le attività potenziali che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione di una attività devono essere illustrate e descritte nelle note al bilancio, includendo anche una stima del loro potenziale effetto se l'afflusso di benefici economici è probabile.

## 21 Eventi successivi e impegni finanziari – IAS 10

Gli eventi successivi alla data di bilancio possono essere distinti tra eventi che comportano rettifiche ed eventi che non ne comportano. Gli eventi che comportano rettifiche sono quelli che forniscono ulteriore evidenza dell'esistenza di determinate condizioni alla data di bilancio. Gli eventi che non comportano rettifiche si riferiscono a condizioni che si concretizzano dopo la data di chiusura.

Il valore contabile delle attività e delle passività alla data di bilancio deve essere rettificato solo per tenere conto degli eventi che comportano rettifiche o per quelli che indicano che la continuità aziendale può essere compromessa. Mentre eventi significativi che non comportano rettifiche, come ad esempio l'emissione di azioni o il perfezionamento di operazioni di aggregazioni aziendali, devono essere menzionati nelle note al bilancio.

Se vengono proposti o deliberati dividendi dopo la data di bilancio, l'impresa non deve rilevare tali dividendi come passività alla data di chiusura del bilancio, tuttavia deve fornire un'informazione in merito nelle note.

L'entità deve menzionare nelle note la data in cui il bilancio è stato approvato e chi lo ha approvato e laddove previsto devono essere menzionati i soggetti che hanno la facoltà di modificare il bilancio dopo tale data.

## 22 Patrimonio netto

Il patrimonio netto è definito dal Framework come l'ammontare residuale nelle attività di un'entità dopo avere dedotto tutte le passività. Esso include gli strumenti di patrimonio e le riserve: conseguentemente le sue componenti possono avere origini e natura differente. Le riserve possono comprendere gli utili indivisi, le riserve sovrapprezzo azioni, le riserve di fair value, le riserve di copertura, i fondi di rivalutazione delle attività, la riserva di traduzione e le altre riserve statutarie.

L'identificazione di uno strumento di patrimonio ricade nell'ambito di applicazione dello IAS 32: tale principio detta le regole per identificare e classificare gli strumenti finanziari



come strumenti di patrimonio, come passività, oppure come strumenti finanziari ibridi. Generalmente gli strumenti di patrimonio (ad esempio l'emissione di azioni ordinarie non redimibili) sono contabilizzati in base al prezzo di emissione al netto dei costi di transazione. Gli strumenti di patrimonio non sono mai ri-misurati successivamente alla loro iscrizione iniziale.

### Azioni proprie

Le azioni proprie devono essere classificate nello stato patrimoniale come voce separata a riduzione del patrimonio netto (IAS 32), oppure il valore nominale (se esiste) può essere classificato a riduzione del capitale sociale con rettifiche delle altre poste del patrimonio netto.

Lo IAS 32 disciplina specificamente il caso in cui un'entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio: in tali casi lo IAS 32 dispone che siano dedotti dal patrimonio netto. Da tali operazioni non devono essere rilevati utili o perdite nel conto economico, nemmeno nel caso di eventuale cancellazione o annullamento di azioni proprie. Il corrispettivo ricevuto o pagato è rilevato direttamente a patrimonio netto.

### Interessi di minoranza

Gli interessi di minoranza iscritti nel bilancio consolidato (in precedenza denominati patrimonio netto di terzi) sono presentati tra le voci del patrimonio, separatamente dalle voci attribuibili alla controllante.

Generalmente comprendono le quote di patrimonio e l'utile attribuzione a soci/azionisti di minoranza.



## **Bilancio consolidato e separato**

### **23 Bilancio consolidato e individuale – IAS 27**

Lo IAS 27 obbliga la controllante di un Gruppo a presentare il bilancio consolidato, con alcune limitate eccezioni. Tutte le controllate devono essere consolidate integralmente. Una società controllata è un'entità che è soggetta al controllo di una capogruppo. Il controllo è la capacità di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'entità e di ottenerne i benefici relativi. Si presume l'esistenza del controllo quando la partecipante detiene almeno il 50% delle azioni con diritto di voto, più una. Ai sensi dello IAS 27 il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Tale presupposizione non è più valida quando esistono prove evidenti del contrario.

Il consolidamento di una controllata si effettua a partire dalla data della sua acquisizione, che è la data in cui il controllo sulle attività nette e sulle operazioni è effettivamente trasferito all'acquirente.

Un'entità che possiede una o più controllate (capogruppo) non deve presentare il bilancio consolidato se è a sua volta controllata, se i suoi titoli di debito o di patrimonio netto non sono negoziati sul mercato, se non sta emettendo titoli offerti al pubblico, e se la sua controllante ultima o intermedia presenta un bilancio consolidato in conformità agli IFRS ed infine, in caso di controllo non totalitario, se ottiene l'autorizzazione dei soci di minoranza.

A partire dalla data di acquisizione, la capogruppo (l'acquirente) deve incorporare nel conto economico consolidato i risultati economici dell'impresa acquisita e contabilizzare nello stato patrimoniale consolidato le attività e passività acquisite (al fair value), incluso l'eventuale avviamento derivante dall'acquisizione.

Nel bilancio separato della capogruppo le partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures possono essere esposte al costo o in alternativa come attività finanziaria in base alle regole dello IAS 39 (e quindi al fair value).

### **Società a destinazione specifica (società veicolo)**

Una società a destinazione specifica, o società veicolo, è una entità costituita con un obiettivo limitato e ben definito. Essa può operare in modo predeterminato in modo che

nessun'impresa abbia la possibilità di prendere decisioni sulle attività della società veicolo dopo la costituzione.

Le società veicolo devono essere consolidate quando la sostanza del rapporto indica l'esistenza di un effettivo controllo da parte della capogruppo. Il controllo può essere desunto dalla predeterminazione delle attività della società veicolo o da altri fatti e circostanze. Si considera che un'impresa controlla una società veicolo se è esposta alla maggioranza dei rischi e dei benefici che derivano dalla sua gestione, o dalle sue attività.

### 23A Bilancio consolidato – IFRS 10

Sono stati pubblicati nuovi principi contabili riguardanti il bilancio consolidato: nel Maggio 2011 il Board dello IASB ha approvato l'IFRS 10 "consolidated financial statements" che, una volta omologato dall'Unione Europea, entrerà in vigore per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2013.

Il nuovo standard fa parte del più ampio progetto dello Iasb di disciplinare in modo coerente la tematica della redazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Contemporaneamente alla pubblicazione del nuovo standard lo Iasb ha pubblicato anche l'IFRS 11 "Joint arrangements" e l'IFRS 12 "Disclosures of interest in other entities" e ha modificato i paragrafi dello IAS 28, "investment in associates" (in coerenza con le modifiche introdotte nel trattamento contabile delle joint venture) e lo IAS 27 che ora tratta soltanto di "separate financial standard".

L'IFRS 10 modifica lo IAS 27 incorporando allo stesso tempo il contenuto del SIC 12 (Special Purpose Entities), proponendo una nuova e più ampia accezione del termine "controllo" tale da essere applicabile ad una platea più ampia di soggetti rispetto al passato. Nel documento sono incluse inoltre utili linee guida di carattere applicativo che forniscono un valido aiuto per verificare tutte le possibili modalità attraverso le quali un soggetto può controllare un altro soggetto.

La nuova definizione di controllo, rispetto al passato, concentra maggiormente l'attenzione sulla variabilità del rendimento a cui è soggetto l'investore e alla "capacità" che l'investitore stesso ha di esercitare effettivamente il "controllo".

Il principale motivo che ha spinto il board dello IASB a rielaborare e la definizione di controllo è stata la necessità di disporre di una nozione più "robusta" che tendenzialmente riuscisse ad eliminare i dubbi interpretativi e le attuali incoerenze esistenti tra l'attuale IAS 27- che si focalizza sul concetto di "controllo"- e la SIC 12 che invece pone l'accento sui "rischi e benefici" trasferiti.

I punti chiave del principio sono i seguenti:

- Il modello di controllo proposto si applica a tutte le tipologie di investimenti sia che

ricadano nello scopo dello IAS 27 che in quello della SIC 12.

- I requisiti del controllo devono essere verificati sia con riferimento all'esercizio del potere sia valutando l'esposizione alla variabilità dei risultati dell'entità controllata.
- La verifica dei requisiti di controllo deve essere svolta in modo continuativo, non basta farlo al momento dell'acquisizione del controllo.
- Come in precedenza devono essere valutate quelle situazioni che portano ad un "controllo di fatto", tuttavia sono stati forniti numerosi esempi ed illustrazioni di situazioni che ne provano l'esistenza.

Gli elementi caratterizzanti la nuova accezione del controllo sono sostanzialmente tre:

- L'esistenza del potere sulla controllata
- L'esposizione alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata
- La capacità di utilizzare quello stesso potere per influenzare i risultati della controllata

Un investitore è in grado di controllare un'altra impresa quando "si espone", o ha diritto a partecipare, ai risultati (positivi e negativi) dell'entità ed è in grado di esercitare il suo potere per influenzare i risultati che ad essa affluiscono tramite l'esercizio del controllo su un'altra entità.

Il potere sulla controllata si caratterizza per l'esistenza di diritti che conferiscono alla controllante la capacità di svolgere azioni che influenzano la determinazione dei risultati della controllata. Esso si basa su una capacità e prescinde dal suo effettivo esercizio. Più specificatamente il controllo si esercita in virtù di poteri che attribuiscono al soggetto che li possiede la capacità di indirizzare le attività significative dell'impresa controllata. Trattandosi in buona sostanza del potere di indirizzare le politiche operative e finanziarie di un'entità, il controllo è anzitutto rappresentato dalla possibilità di nomina e revoca dei membri (o della maggioranza dei membri) del CdA (o altro organo equivalente) dell'entità. Ciò accade quando ad esempio il soggetto controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto della controllata.

Ci sono tuttavia situazioni nelle quali il soggetto "controllante" pur avendo la maggioranza dei diritti di voto non ha il potere di dirigere le attività dell'impresa. Ciò avviene ad esempio nelle situazioni in cui il potere di indirizzo del soggetto che detiene la maggioranza di un'altra impresa è limitato dalla legislazione o da altri accordi contrattuali. In altre situazioni invece è possibile che siano più di uno i soggetti che esercitano il potere sulle più significative attività dell'impresa quindi in questo caso può essere più difficile valutare chi detiene il controllo. In questo caso, come anche per il passato, occorre verificare chi detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili e nel conteggio andranno inclusi anche i diritti di voto potenziali, se esistenti, e dovranno essere tenuti in considerazione tutte le circostanze ed i fatti rilevanti.

La relazione tra potere e risultati della controllata: questo elemento costituisce la vera novità, infatti per avere il controllo un soggetto dovrà svolgere azioni che influenzano questi risultati.

Nell'IFRS 10 è ribadito che il controllo può essere esercitato anche disponendo di meno della metà dei diritti di voto; tuttavia occorre sempre analizzare tutti i fatti e le circostanze rilevanti per identificare altre fattispecie che forniscano una evidenza del controllo. Esempi

di tal genere sono relativi al possesso di diritti di voto potenziali o alla stretta dipendenza dell'operatività dell'impresa dal soggetto che ne detiene un'interessenza.

Inoltre un'entità che possiede meno della metà dei diritti di voto di un'impresa potrebbe qualificarsi come il soggetto controllante anche nel caso in cui non vi siano accordi che attribuiscono al soggetto la maggioranza dei diritti di voto ( "controllo di fatto"); infatti si può configurare una situazione di controllo grazie alla dispersione dei restanti diritti di voto di soggetti che non sono intenzionati e non hanno la capacità di coalizzarsi per esercitare un'influenza notevole sull'impresa, in tali casi occorre esaminare altri fatti e circostanze ( come ad esempio le risultanze delle adunanze assembleari ) per corroborare l'esistenza di tale fattispecie di controllo.

In particolare mentre l'attuale versione dello IAS 27, applicabile fino a quando l'IFRS 10 non sarà focalizza l'attenzione sui diritti di voto potenziali correntemente esercitabili, il nuovo principio non richiede più esplicitamente che lo siano ma chiarisce che, nel valutare il requisito del controllo, occorre tener in considerazione l'esistenza dei diritti di voto potenziali che, unitamente ad altri fatti e circostanze rilevanti, attribuiscono al possessore di tali diritti il potere di influenzare in modo significativo i ritorni dell'investimento.

In taluni casi non è facile valutare l'esistenza di circostanze che facciano propendere per l'esistenza del controllo. In particolare:

- E' possibile avere la maggioranza dei diritti di voto ma non poter esercitare il controllo quando:
  - tali diritti di voto non attribuiscono al possessore la possibilità/ capacità di indirizzare le attività dell'impresa oggetto di analisi ( quindi non si configurano come "substantive rights") a causa della presenza restrizioni di tipo legale, governativo o altri impedimenti;
  - quando l'investitore è una fiduciaria.
- Viceversa è possibile non avere la maggioranza dei diritti di voto tuttavia esercitare il controllo quando:
  - In forza di un accordo o patto parasociale stipulato con altri investitori;
  - In forza di regolamenti o prassi codificate che diano all'investitore forza sufficiente per determinare le principali scelte strategiche dell'entità;
  - La dipendenza economica o legata al know how o alla dipendenza dai processi produttivi dell'investitore

## 24 Business combinations – IFRS 3

Un'aggregazione aziendale è un'operazione o un altro evento mediante il quale un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denominate «fusioni effettive» o «fusioni tra pari» sono aggregazioni aziendali nel senso in cui questo termine è utilizzato nell'IFRS 3. Un'attività aziendale (ad esempio un business) è un insieme di beni e di attività gestite complessivamente al fine di produrre un rendimento

o un altro beneficio economico per gli investitori: rappresenta pertanto un insieme di fattori di produzione, di processi e di prodotti utilizzati per generare ricavi.

In tutte le aggregazioni aziendali, un'entità (l'acquirente) ottiene un controllo non transitorio su una o più altre entità (acquisite). Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. La nozione di "controllo" è disciplinata dallo IAS 27.

Un'aggregazione aziendale può essere strutturata in diverse tipologie per motivi legali, fiscali o di altro genere. Può comportare l'acquisto di un'altra impresa o delle sue attività nette, oppure l'acquisto di parte delle attività nette di un'altra entità che insieme costituiscono uno o più rami d'azienda. Può essere regolata mediante l'emissione di titoli rappresentativi di patrimonio netto, il trasferimento di attività liquide o altri beni, il sostenimento di passività o con una combinazione di tali modalità. L'operazione può essere realizzata tra gli azionisti delle entità oggetto di aggregazione oppure tra un'impresa e gli azionisti di un'altra impresa. Può comportare la costituzione di un'altra entità che assume il controllo delle imprese oggetto di aggregazione (in tal caso la nuova entità non è l'acquirente) o delle attività nette trasferite, oppure la ristrutturazione di una o più delle imprese oggetto di aggregazione.

Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate nella prospettiva dell'acquirente ed utilizzando il metodo dell'acquisizione che può essere sommarizzato in queste fasi:

- identificazione dell'acquirente;
- determinazione della data dell'acquisizione;
- identificazione e valutazione delle attività identificabili acquisite delle passività assunte e delle partecipazioni di minoranza dell'acquisto;
- riconoscimento e valutazione del corrispettivo trasferito;
- misurazione ed iscrizione dell'avviamento o del profitto derivante dall'operazione.

Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all'aggregazione deve essere identificata come acquirente. L'acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita. La data in cui l'acquirente ottiene il controllo dell'acquisita generalmente può non coincidere con la data in cui l'acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell'acquisita - ovvero la data di chiusura del contratto. Pertanto, l'acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura.

Le attività identificabili (comprese le attività immateriali precedentemente non iscritte nel bilancio dell'acquisto), le passività e le passività potenziali sono generalmente contabilizzate al loro fair value. Il fair value è determinato con riferimento ad operazioni tra parti indipendenti; l'intenzione dell'acquirente non è rilevante. Se l'acquisizione non è al 100% si rileva una partecipazione di minoranza. La partecipazione di minoranza rappresenta il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante. La capogruppo ha la facoltà di misurare la quota della partecipazione di minoranza o al fair value oppure in base alla quota proporzionale del fair value dell'attivo netto identificabile.

Il costo dell'acquisizione è pari all'ammontare del corrispettivo pagato o del fair value, alla data di scambio, delle attività non monetarie trasferite. Le azioni emesse come corrispettivo sono valutate al loro fair value alla data di acquisizione. In presenza di un mercato attivo, la quotazione ufficiale delle azioni alla data di acquisizione costituisce il migliore indicatore del fair value, a meno che la quotazione sia influenzata dal fatto che l'offerta sul mercato sia scarsa. In tal caso si devono utilizzare metodi di valutazione alternativi. Il corrispettivo che l'acquirente trasferisce in cambio dell'acquisita comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul corrispettivo potenziale: l'acquirente deve rilevare il fair value alla data di acquisizione del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell'acquisita.

L'avviamento è contabilizzato per i futuri benefici economici che deriveranno dalle attività acquisite che non sono state individualmente identificate e separatamente iscritte. L'avviamento è la differenza tra: il corrispettivo trasferito, sommato all'ammontare delle partecipazioni di minoranza, sommato al fair value alla data di acquisizione di qualsiasi precedente interessenza nell'entità acquisita, rispetto al fair value dell'attivo netto acquistato. Se le partecipazioni di minoranza sono iscritte in base al loro fair value alla data di acquisizione l'avviamento comprende anche la quota a loro attribuibile. Se le partecipazioni di minoranza sono iscritte in base al metodo proporzionale (quota proporzionale dell'attivo netto identificabile) l'avviamento include solo gli ammontari attribuibile alla controllante.

L'avviamento è contabilizzato come un'attività materiale a vita utile indefinita, non è soggetto ad ammortamento ma ad impairment test annuale o più frequentemente se si verifica un indicatore di impairment.

In alcune rare situazioni – ad esempio in alcune operazioni particolarmente vantaggiose e considerate un “buon affare” - è possibile che non si rilevi un avviamento ma al contrario si identifichi una plusvalenza. Il provento è rilevato nel conto economico.

## 25 Cessioni di controllate, di rami aziendali o di attività a lungo termine - IFRS 5

Un'attività immobilizzata (o un gruppo di attività e passività destinate alla vendita) deve essere classificata come “destinata alla vendita” quando il suo valore di bilancio verrà realizzato principalmente tramite la vendita dell'attività invece che tramite il suo utilizzo. Ai sensi dell'IFRS 5 le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, sono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita; inoltre l'ammortamento su tali attività cessa di essere conteggiato. Esse sono esposte separatamente nello stato patrimoniale.

Con riferimento alla classificazione delle attività immobilizzate nella categoria “attività destinate alla vendita”, l'IFRS 5 stabilisce alcune condizioni, che devono essere soddisfatte: l'attività deve essere disponibile immediatamente alla vendita nelle condizioni in cui si trova, e la vendita deve essere altamente probabile (quando è documentato l'impegno

degli amministratori alla vendita, sono in corso azioni tese a individuare un compratore e a completare il programma, l'attività è messa in vendita attivamente ad un prezzo ragionevole, e la vendita sarà effettuata normalmente entro 12 mesi dalla data di classificazione dell'attività).

Un "gruppo destinato alla vendita" comprende diverse attività da cedere insieme in un'unica operazione di vendita, e le passività ad esse direttamente associate che saranno trasferite nell'ambito della stessa operazione.

Le attività (o gruppi) classificate come destinate alla vendita:

- (a) sono esposte al minore tra valore di bilancio e fair value al netto dei costi da sostenere per la vendita;
- (b) non sono assoggettate ad ammortamento;
- (c) sono esposte in una voce separata dello stato patrimoniale.

L'IFRS 5 è applicabile anche nei casi in cui si verifichi una dismissione di una controllata, di un ramo aziendale o di un'attività a lungo termine oppure quando tale evento è pianificato.

Una "attività operativa cessata" è un componente che l'impresa ha ceduto o classificato come destinata alla vendita che rappresenta un autonomo e rilevante ramo di attività o area geografica, che si distingue operativamente e ai fini di bilancio. Potrebbe anche trattarsi di una controllata acquisita unicamente per la successiva rivendita.

Un'attività (un ramo d'azienda o una controllata acquisita unicamente per la successiva rivendita) deve essere classificata come cessata alla data in cui soddisfa i criteri per essere classificata come destinata alla vendita oppure quando è stata ceduta dall'impresa. I risultati delle attività cessate devono essere esposti separatamente nel conto economico. Quando i criteri per tale classificazione sono soddisfatti successivamente alla data di bilancio, tale classificazione non si applica retroattivamente.

Le attività operative cessate sono esposte separatamente nel conto economico e nel rendiconto finanziario. Esistono inoltre requisiti di informativa separata nelle note al bilancio per le attività operative cessate.

## **26 Metodo del patrimonio netto – IAS 28**

Una collegata è un'entità sulla gestione della quale la partecipante esercita un'influenza significativa, ma che non è una controllata né una joint venture della partecipante. L'influenza significativa è la facoltà di partecipare alla definizione delle scelte amministrative e gestionali della collegata pur in assenza di controllo. L'influenza si presume significativa quando la percentuale di partecipazione è pari ad almeno il 20% dei diritti di voto della società partecipata. Lo IAS 28 stabilisce comunque alcune condizioni per accertarsi che l'influenza significativa esista anche qualora la partecipante abbia meno del 20% di quote.

Le collegate devono essere contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto, a meno che alla data di acquisizione la collegata soddisfi i criteri per la classificazione come attività "destinata alla vendita". In quest'ultimo caso esse sono valutate con l'IFRS 5.



Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e successivamente il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota del risultato d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima.

I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipante.

In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante del risultato d'esercizio e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

Nel bilancio separato della capogruppo le partecipazioni nelle collegate non consolidate devono essere espresse al costo ovvero, come attività finanziarie rilevate secondo le regole dettate dallo IAS 39.

## **27 Joint ventures – IAS 31**

Una joint venture è un accordo contrattuale in base al quale due o più parti (partecipanti) intraprendono un'attività economica assoggettata a controllo congiunto. Si definisce controllo congiunto la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo di un'attività economica. Il partecipante ad una joint venture deve contabilizzare la propria partecipazione sulla base del tipo di joint venture: entità controllate congiuntamente, attività controllate congiuntamente, strutture operative controllate congiuntamente.

La forma più comune di joint venture che si realizza è quella relativa alle entità controllate congiuntamente. Per ogni entità, il partecipante nel proprio bilancio consolidato iscrive la partecipazione utilizzando il metodo del consolidamento proporzionale oppure il metodo del patrimonio netto. Il consolidamento proporzionale prevede che la quota di competenza del partecipante relativa alle attività, alle passività, ai costi e ai ricavi della joint venture sia consolidata linea per linea nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato, o indicata tramite una voce separata. Il metodo adottato deve essere applicato finché la partecipazione viene classificata come disponibile per la vendita.

Alla costituzione di una joint venture il partecipante deve misurare il valore della propria partecipazione sulla base del fair value delle attività non monetarie conferite.

Plusvalenze o minusvalenze sul conferimento devono essere contabilizzate eccetto quando i rischi ed i benefici significativi relativi alle attività conferite non sono stati

trasferiti all'entità controllata congiuntamente oppure quando esse non possono essere calcolate in modo attendibile.

Non devono essere contabilizzati utili o perdite quando l'attività conferita è simile a quelle conferite dagli altri partecipanti (ad esempio simile per natura, utilizzo e fair value). Nel caso in cui un partecipante riceva un corrispettivo addizionale in denaro o attività non monetarie diverse da quelle conferite, deve contabilizzare a conto economico un'adeguata quota dell'utile che ne deriva. Gli utili o le perdite non realizzati derivanti dal conferimento di attività non monetarie devono essere compensati con le relative attività nello stato patrimoniale consolidato del partecipante.

### **27A Contratti di compartecipazione – IFRS 11**

Maggio 2011 – il Board dello IASB ha pubblicato l'IFRS 11 “Joint arrangements” che, una volta omologato dall'unione europea, entrerà in vigore per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2013.

Il nuovo standard fa parte del più ampio progetto dello Iasb di disciplinare in modo coerente la tematica della redazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Contemporaneamente alla pubblicazione del nuovo standard lo Iasb ha pubblicato anche l'IFRS 10 “Consolidated financial statements”, l'IFRS 12 “Disclosures of interest in other entities” e ha modificato i paragrafi dello IAS 28, “Investment in associates” e dello IAS 27 che ora tratta soltanto di “separate financial standard”.

L'IFRS 11 pertanto è applicabile dalle entità che sono parte in un accordo di compartecipazione. Un “accordo di compartecipazione” è un accordo di cui due o più parti abbiano il controllo congiunto, cioè quando le decisioni circa le attività da svolgere (cioè le attività che influenzano in modo significativo i rendimenti derivanti dall'accordo) richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

I punti chiave del nuovo principio sono i seguenti:

- gli “accordi di compartecipazione” sono classificabili in due tipologie, le “joint operations” e le “joint ventures”. Dalla classificazione dipendono le regole di rappresentazione contabile di tali accordi;
- la “forma”, cioè la struttura legale dell'accordo non è più un fattore chiave determinante;
- vi è una maggiore enfasi sui diritti e obblighi contrattuali;
- l'attuale politica contabile del consolidamento proporzionale applicato alle joint ventures non potrà più essere applicato;
- il modello dell'equity accounting sarà obbligatorio per le joint ventures;
- gli investitori che partecipano ad una “joint operation” potranno utilizzare un modello valutativo simile a quello che attualmente è previsto dallo IAS 31 per le “joint assets”
- è stato chiarito che il movimento da “Joint venture” a “collegata” (o viceversa) non è un “evento di rivalutazione”;

- sono state eliminate le incorenze tra IAS 27 e SIC 13.

L'IFRS 11 classifica gli accordi di compartecipazione in due tipologie, le joint operations e le joint ventures.

Le “jointly controlled assets”, che sono definite dall'attuale IAS 31 come “attività a controllo congiunto possono soddisfare sia la definizione di joint operation sia quella di JV.

La classificazione di un accordo di compartecipazione tra le “joint operations” o le “joint ventures” ne determina la metodologia valutativa e di rappresentazione in bilancio. Lo standard fornisce anche alcune linee guide per gli investitori che partecipano ad un accordo di compartecipazione ma senza controllo congiunto.

### Joint arrangements

In assenza di una tradizione ufficiale di questo termine, assumiamo che per “joint arrangements” in italiano si utilizzi la definizione “accordo di compartecipazione”. Un accordo di compartecipazione è, secondo l'IFRS 11 un accordo in cui due o più parti concordano contrattualmente la condivisione del controllo.

Le condizioni per riconoscere un “accordo di compartecipazione sono le seguenti:

- le parti sono vincolate da un accordo contrattuale,
- l'accordo contrattuale conferisce due o più soggetti il controllo congiunto della arrangement

### Controllo congiunto

- accordo contrattuale per la condivisione del controllo;
- il controllo si desume secondo le regole per la redazione del consolidato (IFRS 10);
- il controllo congiunto esiste solo quando le decisioni sulle attività significative richiedono il consenso delle parti che condividono il controllo.

### Attività significativa

E' intesa come quell'insieme di attività ed operazioni che influenzano significativamente i risultati dell'accordo.

Valutazione di diritti contrattuali e obbligazioni derivanti dall'accordo

Le parti di un accordo di compartecipazione devono contabilizzare i diritti acquisiti e le obbligazioni assunte che derivano dall'accordo. Per la loro individuazione non ci si deve concentrare sulla struttura legale dell'accordo bensì sul modo con il quale diritti e obbligazioni sono suddivisi tra le parti. La struttura e la forma dell'accordo è solo uno dei fattori da considerare per valutare diritti/doveri delle parti. Devono essere pertanto considerati tutti i termini e le condizioni contenute nell'accordo (ad esempio l'esistenza di clausole che potrebbero modificare in futuro la struttura legale o la forma dell'accordo),

oltre che le circostanze ed i fatti che hanno portato alla conclusione dell'accordo. Se i fatti e le circostanze cambiano il partecipante deve valutare nuovamente:

- se esiste ancora un "controllo congiunto";
- il tipo di accordo in compartecipazione in cui si trova coinvolto.

### Joint operations

Un partecipante ad una "joint operation" riconosce la sua quota in base sul suo coinvolgimento nell'accordo, cioè in base ai suoi diritti e alle sue obbligazioni. Conseguentemente egli rileva nel suo bilancio:

- le sue attività, in base alla quota proporzionale delle attività possedute congiuntamente;
- le sue passività comprendendo la quota di qualsiasi passività assunta congiuntamente;
- i suoi ricavi dalla vendita della sua quota di prodotto della joint operation;
- la sua quota di ricavi dalle vendite di prodotto effettuate dalla joint operation;
- i suoi costi inclusa la sua quota di quelli sostenuti congiuntamente.

In altre parole, le joint operations sono rappresentate nei bilanci degli investitori con il modello del consolidamento proporzionale.

### Joint venture

Una joint venture dà diritto all'attivo netto e ai risultati che deriveranno dall'accordo di compartecipazione. Un partecipante ad una joint venture non ha diritto ad attività individuate o ad obbligazioni specifiche: al contrario egli condivide una quota nell'attivo netto e al risultato (utile o perdita) delle attività intraprese dalla joint venture.

L'IFRS 11 disciplina i principi per il reporting finanziario da parte di soggetti che hanno un interesse in un accordo di compartecipazione.

Nel caso si classifichi l'accordo come una joint operation, il partecipante utilizza un modello valutativo simile a quello del consolidamento proporzionale e riconosce la sua quota in base sul suo coinvolgimento nell'accordo, cioè in base ai suoi diritti e alle sue obbligazioni.

Nel caso si classifichi l'accordo come una "joint venture" il partecipante contabilizza il suo investimento con il metodo dell'equity" ai sensi dello IAS 28.

Nel caso di investimenti in joint venture in cui non si abbia il controllo congiunto, si deve identificare se esiste influenza significativa (nel qual caso si applica lo IAS 28) e in caso contrario applicare le regole dello IAS 39 "Financial Instruments" (sostituito dall'IFRS 9).

### Joint operations

- proprie attività e passività
- quota di attività e passività nella JO
- propri costi e ricavi
- quota di costi e ricavi derivanti dall'olan JO

### Joint venture

- Metodo del patrimonio netto secondo IAS 28
- Divieto di consolidamento proporzionale

### Considerazioni conclusive

I modelli contabili proposti dal nuovo standard avranno effetti dirompenti sia in termini di impatti numerici che di informativa : in particolare i cambiamenti nelle regole contabili potrebbero in taluni casi influenzare significativamente i risultati finanziari e la posizione finanziaria. Qualora alcune joint venture siano attualmente valutate con il metodo proporzionale, il “passaggio” al modello dell’equity farà diminuire i valori consolidati del fatturato e dei costi operativi con alcune conseguenze sui ratios/indicators. Anche in termini di OCI, la quota di tali componenti relativa alle JV sarà imputata in una riga separata e non aggregata alle voci esposte per natura.

Si sottolinea inoltre che gli impatti non riguarderanno solo i dati contabili, ma anche i sistemi di controlli delle infrastrutture IT e la flessibilità dei sistemi stessi, la pianificazione e predisposizione del budget, e altro ancora.

Non si deve inoltre sottovalutare che i cambiamenti nelle regole di rappresentazione si rifletteranno anche sugli indicatori economico/finanziari : gli impatti sia sul conto economico sia sui dati quantitativi patrimoniali modificherà i dati di input dei ratios, dei covenants o di altri indicatori di performance.

Il management pertanto dovrà adeguatamente considerare la tempistica necessaria per effettuare la transizione al nuovo standard, perché qualora si volesse mantenere l’attuale rappresentazione in bilancio dei contratti esistenti sarebbe necessario avere un sufficiente lasso di tempo per modificare o ristrutturare gli accordi stessi

## 28 Note al bilancio relative alle partecipazioni - IFRS 12

L’IFRS 12 si applica dalle entità che hanno una quota in una controllata, in una collegata, in un joint arrangement o in un’entità strutturata ma non consolidata. Il nuovo principio, una volta omologato dall’unione europea, sarà applicabile per gli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2013. Il principio dà disposizioni in merito all’informativa da fornire agli stakeholder per consentire di valutare la natura ed i rischi correlati alle interessenze di altre entità e gli effetti che questi interessi hanno rispetto alla posizione finanziaria, ai risultati economici e ai cash flows.

L’IFRS 12 pertanto richiede di fornire indicazioni per comprendere le stime significative e le ipotesi fatte nel determinare la natura delle interessenze in altre entità, e la quota che i soci di minoranza posseggono nelle attività e nei cash flow del gruppo. Il principio

## ***Bilancio consolidato e bilancio separato***

---

richiede anche di fornire informazioni per consentire di valutare la natura e l'estensione delle restrizioni rispetto all'uso di tali attività, la natura ed i cambiamenti nei rischi correlati alle interessenze in altre entità, le conseguenze relative ai cambiamenti di quota in controllate che non abbiano comportato la perdita di controllo e le eventuali conseguenze relative alla perdita di controllo e la conseguente deconsolidamento di controllate durante il periodo amministrativo.

L'IFRS 12 richiede un livello minimo di informativa ma enfatizza maggiori disclosures per raggiungere gli obiettivi generali di informativa enunciati nei paragrafi precedenti.



## Altre informazioni

### 29 Entità correlate – IAS 24

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. Lo IAS 24 stabilisce chiaramente le persone e le entità che costituiscono parti correlate.

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se essa:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Quando si sono verificate operazioni tra parti correlate, si devono fornire informazioni nelle note al bilancio in merito alla natura del rapporto, al tipo di operazioni e agli elementi necessari per una corretta comprensione del bilancio (ad esempio, il volume delle operazioni, in valore assoluto o in percentuale, l'ammontare dei valori di bilancio, le politiche dei prezzi). Gli elementi di natura simile possono essere indicati

complessivamente (per esempio l'ammontare dei compensi degli amministratori) eccetto quando è necessario fornire un'informazione separata per comprendere gli effetti sul bilancio delle operazioni effettuate con le entità correlate.

L'informazione che le operazioni con entità correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle normali di mercato deve essere data soltanto quando è possibile documentare tali condizioni.

### **30 Bilanci intermedi - IAS 34**

I principi IFRS non obbligano le entità a pubblicare bilanci intermedi. Tuttavia alcune imprese possono essere tenute a pubblicare bilanci intermedi in base ad altre norme o possono decidere spontaneamente di farlo.

Il bilancio intermedio può essere redatto in piena conformità agli IFRS o in forma sintetica. Il bilancio sintetico deve comprendere uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto e alcune informazioni aggiuntive nelle note.

L'entità deve normalmente utilizzare alle date intermedie le stesse politiche contabili che utilizza nel bilancio annuale per la contabilizzazione e la valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi, degli utili e delle perdite.

Esistono regole particolari per alcuni elementi, come ad esempio le imposte (che sono generalmente conteggiate su base annua), i ricavi generati e i costi sostenuti in modo discontinuo durante l'esercizio, e l'utilizzo di stime.

I dati del periodo di riferimento e quelli comparativi devono essere esposti come segue:

- stato patrimoniale – alla fine del periodo infrannuale di riferimento e con dati comparativi riferiti alla fine dell'esercizio precedente;
- conto economico – del periodo infrannuale di riferimento e progressivo dell'esercizio in corso, con dati comparativi per i corrispondenti periodi infrannuali dell'esercizio precedente;
- rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto – dati cumulativi con riferimento alla data di chiusura infrannuale e dati comparativi per il corrispondente periodo del precedente esercizio.

### **31 Servizi in concessione – SIC 29 e IFRIC 12**

La SIC 29 contiene le regole per fornire informazioni dettagliate nelle note al bilancio nei casi di concessioni, ma non tratta le regole per la contabilizzazione nel bilancio del concessionario. L'IFRIC 12 chiarisce come devono essere applicati i principi contabili internazionali in un'entità del settore privato quando sussiste un accordo di concessione erogato dal settore pubblico.



L'IFRIC 12 si applica sia:

- (a) all'infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell'accordo di servizio; sia
- (b) alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell'accordo di servizio.

L'IFRIC 12 individua due condizioni per poter essere applicata agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato:

- (a) il concedente controlla o regola quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
- (b) il concedente controlla – tramite la proprietà o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.

L'IFRIC 12 tratta i seguenti argomenti:

- (a) il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura;
- (b) la rilevazione e la valutazione del corrispettivo contrattuale;
- (c) i servizi di costruzione o miglioria;
- (d) i servizi di gestione;
- (e) gli oneri finanziari;
- (f) il trattamento contabile successivo di un'attività finanziaria e di un'attività immateriale; e
- (g) gli elementi forniti al concessionario dal concedente.

Con riferimento alle infrastrutture l'IFRIC 12 dispone che esse non devono essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario poiché il contratto di concessione del servizio pubblico non conferisce al concessionario il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura: il concessionario ha solo accesso alla gestione dell'infrastruttura, per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto. Questa disposizione si applica sia se l'infrastruttura è acquisita o costruita dal concessionario sia se è fornita dal concedente.

Con riferimento alla contabilizzazione del corrispettivo, dato che al concedente non è permesso iscriversi l'infrastruttura, l'unica attività che può iscriversi è il corrispettivo ricevuto dal concedente in cambio dei servizi forniti. Il corrispettivo ricevuto può essere di diverso tipo: se il concessionario ha il diritto di ottenere pagamenti direttamente dagli utenti del servizio, il contratto di concessione dà luogo a un'attività immateriale, mentre vi è un'attività finanziaria se il corrispettivo dei servizi resi è pagato direttamente dall'ente concedente. La natura del corrispettivo dato dal concedente al concessionario deve essere determinata con riferimento ai termini del contratto e, quando esista, al diritto contrattuale rilevante. Nel caso dei pagamenti dovuti dal concedente l'attività è considerata finanziaria perché il concessionario ha un diritto contrattuale a ricevere pagamenti dal concedente.

### 32 Misurazioni a fair value - IFRS 13

L'IFRS 13 “fair value measurement” che, una volta omologato dall'unione europea, entrerà in vigore per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2013 persegue la finalità di “consolidare” in un unico documento le varie guide applicative sulla misurazione del fair Value contenute in differenti IFRS. Gran parte delle disposizioni contenute nel principio si ispirano alle logiche valutative ed alle metodologie codificate dalla prassi di settore; è quindi probabile che, nella sostanza, l'introduzione del nuovo principio non comporti significativi cambiamenti.

L'IFRS 13 definisce il fair value come “il prezzo che si riceve in seguito alla vendita di un'attività ovvero che si corrisponde per estinguere una passività in una ordinaria transazione posta in essere tra i partecipanti al mercato alla data dell'operazione”. Quindi il principio basilare su cui si fonda la definizione di fair value è quello di ricercare “l'exit price” nella prospettiva del partecipante che detiene l'attività ovvero nella prospettiva del partecipante che è obbligato a pagare la passività alla data di misurazione. Questo principio basilare è già presente negli attuali IFRS e quindi non attendono sono prevedibili significativi impatti derivanti dalla applicazione della nuova definizione di fair value contenuta nell'IFRS 13. Tuttavia è opportuno segnalare che il valore equo dell'attività o della passività deve essere misurato sulla base delle caratteristiche solitamente apprezzate dai partecipanti al mercato – che siano indipendenti, ben informati, capaci di transare e che vogliano transare-; di conseguenza la determinazione del fair Value è da considerare “market-based” piuttosto che “entity specific”. Infatti, proprio in questa prospettiva, il fair value della passività deve riflettere il rischio di non-performance- vale a dire il proprio merito creditizio.

Il processo di misurazione del fair value deve necessariamente dare rilevanza ai seguenti aspetti:

- Le caratteristiche dell'attività o della passività da misurare;
- Il mercato principale / più vantaggioso;
- L'highest and best use –HABU-, nel caso di attività non finanziarie;
- Prezzi quotati e tecniche di valutazione appropriate.

#### Identificare il mercato principale o quello più vantaggioso

Nella misurazione del fair value l'IFRS 13 considera preferibile fare riferimento al mercato principale (se esistente) definito come il mercato con il più ampio volume e livello di scambi relativi all'attività o alla passività considerata. Per determinare il mercato principale il management deve valutare il livello degli scambi in differenti mercati, anche se è precisato che non è necessario prendere in considerazione tutti i mercati in cui avvengono gli scambi.

In caso di assenza di un c.d. mercato principale si può far riferimento al mercato più vantaggioso, vale a dire il mercato che massimizza il corrispettivo derivante da una vendita di un'attività ovvero minimizza l'esborso finanziario per estinguere una passività, dopo aver considerato i costi di transazione e di trasporto.

Come regola generale le tecniche di valutazione dovrebbero essere:

- di mercato (i.e multipli), basate sui redditi futuri (MEEM, Royalty, con e senza option) o seguire l'approccio del costo come metodo residuale ( IFRS 13.62)
- appropriate in base alle circostanze ( IFRS 13. 61-62)
- tali da massimizzare gli inputs osservabili (IFRS 13. 61)

Le tecniche di valutazione in linea di principio dovrebbero essere applicate in modo coerente nel tempo a meno che esistano delle tecniche alternative che consentano una più rappresentativa valutazione del fair value. Ad esempio eventi che potrebbero implicare una differente tecnica di valutazione sono:

- lo sviluppo di nuovi mercati;
- nuove informazioni che si rendono disponibili;
- informazioni non più disponibili;
- affinamenti delle tecniche valutative o
- condizioni di mercato che si modificano.

### La gerarchia del fair value

Le tecniche di misurazione del fair value si classificano in tre livelli gerarchici a seconda del tipo di "inputs" che vengono utilizzati.

**Livello 1:** gli inputs sono i prezzi quotati in mercati regolamentati di beni identici alle attività o passività da valutare. Secondo il principio in tali casi si utilizzano i prezzi di tali beni senza procedere ad alcun aggiustamento;

**Livello 2:** gli inputs sono diversi da quelli di livello 1 e sono comunque direttamente osservabili;

**Livello 3:** gli inputs non sono osservabili; pur tuttavia essi devono essere sviluppati per riflettere le assunzioni dei partecipanti al mercato e determinare un prezzo appropriato per l'attività o la passività.



### Disposizioni per settori specifici

#### 33 Agricoltura – IAS 41

L'attività agricola è definita come la gestione imprenditoriale della trasformazione biologica di attività biologiche (animali vivi e piante) per la vendita, in prodotti agricoli (prodotti da raccolto oppure attività biologiche) oppure in attività biologiche addizionali.

Tutte le attività biologiche devono essere valutate al fair value meno la stima dei costi necessari per la vendita; i cambiamenti del valore contabile sono imputati al conto economico come utili o perdite dell'attività operativa. I prodotti agricoli derivanti dalle attività biologiche dell'impresa sono valutati al fair value meno la stima dei costi necessari per la vendita calcolati al momento del raccolto o della macellazione.

I costi necessari per la vendita comprendono le commissioni agli intermediari, i dazi, le accise e le imposte sulle vendite. Non comprendono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare le attività nei mercati di vendita.

Il fair value è la quotazione esistente in un qualsiasi mercato disponibile. Tuttavia se non esiste un mercato attivo per le attività biologiche o per i prodotti agricoli raccolti, devono essere esaminati i seguenti elementi: il prezzo nella più recente operazione (supposto che non ci siano significativi cambiamenti nelle circostanze economiche tra la data dell'operazione e la data di bilancio); prezzi di mercato per le attività simili con aggiustamenti che giustifichino le differenze; e valori indicativi, se esistenti, per unità di misura come il valore di un frutteto espresso in unità di volume di frutta da esportazione oppure in ettari, e il valore del bestiame espresso in chili di carne.

#### 34 Fondi pensione – IAS 26

I fondi pensione non hanno l'obbligo di redigere il bilancio. Tuttavia, se il bilancio è redatto in conformità ai principi IFRS, deve soddisfare i requisiti.

Per un piano a contribuzioni definite, il bilancio deve comprendere: un rendiconto delle attività nette disponibili per erogare le prestazioni, un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per l'erogazione delle prestazioni, un sommario delle politiche contabili significative, una descrizione del piano e l'effetto di eventuali cambiamenti nel piano durante l'esercizio.

Per un piano a prestazioni definite, il bilancio deve comprendere: un rendiconto delle attività nette disponibili per erogare le prestazioni, il valore attuale attuariale delle prestazioni previdenziali dovute e l'avanzo o il disavanzo risultante (oppure un riferimento a queste informazioni in una relazione attuariale allegata), un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per l'erogazione delle prestazioni, un sommario delle politiche contabili significative, una descrizione del piano e l'effetto di eventuali cambiamenti nel piano durante l'esercizio. Il bilancio deve inoltre illustrare la relazione tra il valore attuale attuariale delle prestazioni dovute e le attività nette disponibili a tale scopo, e la politica per il finanziamento del fondo.

Gli investimenti posseduti da tutti i piani pensionistici (sia a prestazione definita sia a contribuzione definita) devono essere contabilizzati al fair value.

### 35 Attività estrattive – IFRS 6, IFRIC 20

L'IFRS 6 identifica la “ricerca e valutazione delle risorse minerarie” come la ricerca di risorse minerarie comprendenti minerali, petrolio, gas naturali e altre risorse simili dopo che l'entità abbia ottenuto i diritti legali per esplorare l'area e sia in grado di dimostrare la fattibilità tecnica e commerciale dell'attività estrattiva. Tali attività possono essere classificate come attività materiali o immateriali a seconda della loro natura.

I costi relativi all'attività estrattiva sono contabilizzati come attività nello stato patrimoniale in accordo con la politica contabile scelta dall'entità, ma solo dopo che sia stata dimostrata la fattività tecnica e commerciale dell'attività estrattiva.

Le attività di esplorazione sono valutate inizialmente al costo. Successivamente possono essere valutate o al costo ammortizzato o al costo rivalutato secondo le disposizioni dello IAS 16 o dello IAS 38. Tuttavia l'impresa può continuare ad utilizzare il criterio contabile che adottava prima della pubblicazione dell'IFRS 6.

Il principio richiede che l'entità effettui un impairment test su quelle attività per cui fatti o circostanze fanno presumere che possa essersi verificata una perdita di valore, in accordo con lo IAS 36.

Nel 2011 è stata pubblicata l'interpretazione IFRIC 20 «Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine» che stabilisce il trattamento contabile dei costi sostenuti per asportare il materiale che copre i minerali utilizzabili in una miniera a cielo aperto. L'interpretazione è soggetta alla procedura di omologazione da parte dell'Unione Europea. L'entrata in vigore prevista dallo IASB è dal 2013.



**PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

<b>IFRS 1</b>	<b>Prima adozione degli International Financial Reporting Standards</b>	<b>1</b>
<b>IFRS 2</b>	<b>Pagamenti in azioni</b>	<b>23</b>
<b>IFRS 3</b>	<b>Aggregazioni di imprese</b>	<b>40</b>
<b>IFRS 4</b>	<b>Contratti assicurativi</b>	<b>16</b>
<b>IFRS 5</b>	<b>Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate</b>	<b>42</b>
<b>IFRS 6</b>	<b>Ricerca e valutazione delle risorse minerarie</b>	<b>56</b>
<b>IFRS 7</b>	<b>Strumenti finanziari - disclosures</b>	<b>8</b>
<b>IFRS 8</b>	<b>Segmenti operativi</b>	<b>20</b>
<b>IFRS 9</b>	<b>Strumenti finanziari</b>	<b>8</b>
<b>IFRS 10</b>	<b>Bilancio consolidato</b>	<b>38</b>
<b>IFRS 11</b>	<b>Joint arrangements</b>	<b>45</b>
<b>IFRS 12</b>	<b>Note al bilancio relative alle partecipazioni in altre imprese</b>	<b>48</b>
<b>IFRS 13</b>	<b>Fair value</b>	<b>53</b>
<b>IAS 1</b>	<b>Presentazione del bilancio</b>	<b>2</b>
<b>IAS 2</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>32</b>
<b>IAS 7</b>	<b>Rendiconto finanziario</b>	<b>5</b>
<b>IAS 8</b>	<b>Politiche contabili, cambiamenti di stime ed errori</b>	<b>6</b>
<b>IAS 10</b>	<b>Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio</b>	<b>35</b>
<b>IAS 11</b>	<b>Contratti di costruzione</b>	<b>19</b>

<b>IAS 12</b>	<b>Imposte sul reddito</b>	<b>23</b>
<b>IAS 16</b>	<b>Immobili, impianti e macchinari</b>	<b>27</b>
<b>IAS 17</b>	<b>Leasing</b>	<b>31</b>
<b>IAS 18</b>	<b>Ricavi</b>	<b>18</b>
<b>IAS 19</b>	<b>Benefici per i dipendenti</b>	<b>21</b>
<b>IAS 20</b>	<b>Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica</b>	<b>20</b>
<b>IAS 21</b>	<b>Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere</b>	<b>15</b>
<b>IAS 23</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>28</b>
<b>IAS 24</b>	<b>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</b>	<b>50</b>
<b>IAS 26</b>	<b>Fondi di previdenza</b>	<b>55</b>
<b>IAS 27</b>	<b>Bilancio consolidato e bilancio separato della singola entità</b>	<b>37</b>
<b>IAS 28</b>	<b>Partecipazioni in collegate</b>	<b>43</b>
<b>IAS 29</b>	<b>Informazioni contabili in economie iperinflazionate</b>	<b>15</b>
<b>IAS 31</b>	<b>Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint ventures</b>	<b>44</b>
<b>IAS 32</b>	<b>Strumenti finanziari - Esposizione in bilancio ed informazioni integrative</b>	<b>8</b>
<b>IAS 33</b>	<b>Utile per azione</b>	<b>25</b>
<b>IAS 34</b>	<b>Bilanci intermedi</b>	<b>51</b>
<b>IAS 36</b>	<b>Perdita di valore delle attività</b>	<b>30</b>

<b>IAS 37</b>	<b>Accantonamenti, passività e attività potenziali</b>	<b>32</b>
<b>IAS 38</b>	<b>Attività immateriali</b>	<b>26</b>
<b>IAS 39</b>	<b>Strumenti finanziari - Valutazione e misurazione</b>	<b>8</b>
<b>IAS 40</b>	<b>Investimenti immobiliari</b>	<b>29</b>
<b>IAS 41</b>	<b>Agricoltura</b>	<b>55</b>
<b>INTERPRETAZIONI DELLO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING INTERPRETATIONS COMMITTEE</b>		
<b>IFRIC 12</b>	<b>Servizi in concessione</b>	<b>51</b>
<b>IFRIC 13</b>	<b>Programmi di fidelizzazione alla clientela</b>	<b>18</b>
<b>IFRIC 15</b>	<b>Contratti di costruzione immobiliare</b>	<b>19</b>
<b>IFRIC 18</b>	<b>Trasferimenti di attività da parte della clientela</b>	<b>19</b>
<b>IFRIC 19</b>	<b>Estinzione di passività finanziarie mediante strumenti di equity</b>	<b>8</b>
<b>IFRIC 20</b>	<b>Costi sostenuti per la rimozione del materiale di superficie nelle miniere a cielo aperto</b>	<b>56</b>

### Elenco delle abbreviazioni

<b>Amortized cost</b>	Valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale un'attività finanziaria o una passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione a causa di diminuzioni di valore o di irrecuperabilità.
<b>CGU</b>	"Cash generating unit", cioè unità generatrice di flussi finanziari
<b>FIFO</b>	"First in in first out", metodo di valorizzazione delle rimanenze
<b>Framework</b>	Quadro sistematico per la predisposizione del bilancio
<b>IASB</b>	International Accounting Standard Board
<b>IFRS</b>	Si intende l'insieme dei principi contabili internazionali, e quindi gli IFRS "International Financial Reporting Standard", gli International Accounting Standards, IFRIC Interpretations e SIC Interpretations



---

## ***Ufficio Studi***

**Giovanni Andrea Toselli**

Technical Partner PwC

andrea.toselli@it.pwc.com

**Antonella Portalupi**

Technical Senior Manager PwC

antonella.portalupi@it.pwc.com

## ***Accounting Advisory Services***

**Gabriele Maria Matrone**

Partner PwC

gabriele.matrone@it.pwc.com

**Matteo Colombo**

Partner PwC

matteo.colombo@it.pwc.com

## ***I nostri uffici***

### **Ancona**

Via Sandro Totti, 1 - 60131 Ancona  
Tel. 071.2132311 Fax 071.2132305

### **Bari**

Via Don Luigi Guanella, 17 - 70124 Bari  
Tel. 080.5640211 Fax 080.5640299

### **Bologna**

Via Tevere, 18 - 40069 Zola Predosa (BO)  
Tel. 051.6186211 Fax 051.6186299

### **Brescia**

Via Borgo Pietro Wuhrer, 23 - 25123 Brescia  
Tel. 030.3697501

### **Catania**

Corso Italia, 302 - 95129 Catania  
Tel. 095.7532311 Fax 095.75323005

### **Firenze**

Viale Gramsci, 15 - 50121 Firenze  
Tel. 055.2482811, Fax 055.2482899

### **Genova**

Piazza Dante, 7 - 16121 Genova  
Tel. 010.29041 Fax. 010.5702052

### **Milano**

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
Tel. 02.77851 Fax 02.7785240

### **Napoli**

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli  
Tel. 081.36181 Fax. 081.3618888

### **Padova**

Via Vicenza, 4 - 35138 Padova  
Tel. 049.873481 Fax 049.8762507

### **Palermo**

Via Marchese Ugo, 60 - 90141 Palermo  
Tel. 091.349737 Fax 091.307874

### **Parma**

Viale Tanara, 20/A - 43100 Parma  
Tel.0521.242848 Fax 0521.781844

### **Roma**

Largo Angelo Fochetti 29 - 00154 Roma  
Tel. 06.570251 Fax. 06.570252400

### **Torino**

Corso Montevecchio 37 - 10129 Torino  
Tel. 011.556771 Fax 011. 5625016

### **Trento**

Via Grazioli 73 - 38100 Trento  
Tel. 0461.237004 Fax 0461.239077

### **Treviso**

Viale Felissent, 90 - 31100 Treviso  
Tel. 0422.696911 Fax 0422.696902

### **Trieste**

Via Cesare Battisti, 18 - 34125 Trieste  
Tel. 040.3480781 Fax 040.364737

### **Udine**

Via Poscolle, 43 - 33100 Udine  
Tel. 0432.25789 Fax 0432.25791

### **Verona**

Via Francia, 21/C - 37135 Verona  
Tel. 045 8263 001 Fax 045.8003820